

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

*GUIDA
PER LA REDAZIONE
DELLE PARCELLE*

SETTEMBRE 1999

INDICE

Premessa	pag. 3
Compilazione dell'avviso di parcella	4
<i>Errata corrige del Tariffario</i>	5
<i>Formula per l'interpolazione lineare</i>	5
<i>Esempi di calcolo di aliquote intermedie</i>	6
<i>Esempi di Avvisi di Parcella</i>	8
Domande di vidimazione e/o liquidazione	15
<i>Scheda per richiesta vidimazione</i>	17
<i>Scheda per richiesta di liquidazione</i>	18
Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi	20
<i>Norme generali</i>	20
<i>Onorari a vacanza</i>	22
<i>Onorari a quantità</i>	23
<i>Onorari a percentuale</i>	27
<i>Onorari a discrezione o di importo preconcordato</i>	33
<i>Analisi e prove</i>	34
<i>Cave e miniera</i>	36
<i>Idrogeologia</i>	37
<i>Fotogeologia</i>	38
<i>Ricerca idrocarburi ed energia geotermica</i>	41
Tariffa giudiziaria	42
<i>Legge 08 luglio 1980 n° 319</i>	43
<i>D.P.R. 14 novembre 1983 n° 820</i>	46
Leggi e regolamenti	40
<i>Legge del 03 febbraio 1963, n° 112</i>	48
<i>D.P.R. 18 novembre 1965, n° 1403</i>	51
<i>Legge 25 luglio 1966 n° 616</i>	55
<i>D.P.R. 03 novembre 1982, n° 981</i>	61
<i>D.P.R. 17 aprile 1985, n° 399</i>	63
<i>Legge 12 novembre 1990, n° 339</i>	64
<i>Decreto 12 aprile 1991</i>	69
<i>Norme deontologiche</i>	70
Sistema pensionistico - Pareri legali - Circolari del C.N.G.	73

PREMESSA

La presente pubblicazione, curata dalla Commissione Parcelle e voluta in questa veste dal Consiglio dell'Ordine, è stata pensata come un promemoria per chi da tempo incontra difficoltà nell'individuazione dei campi di applicazione del *Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi* a causa della complessità di interpretazione e soprattutto come un fondamentale aiuto per i giovani colleghi che si accingono ad intraprendere la libera professione.

La stampa e la diffusione di questo opuscolo sono finalizzati quindi a che questi ultimi apprendano la corretta applicazione delle norme che regolano la nostra professione, prima di venire in contatto con le deprecabili abitudini di alcuni colleghi che con estrema disinvoltura *autoriducono* gli onorari di quantità via via sempre maggiori arrivando a chiedere circa un decimo di quanto è previsto come onorario minimo!

Naturalmente, come sempre accade, la volontà di realizzare questa pubblicazione nasce anche da un moto egoistico, in quanto le difficoltà ancora, a volte, incontrate dalla Commissione nel servizio di vidimazione e di liquidazione delle parcelle hanno vieppiù invogliato alla realizzazione di una "**Guida**" con l'evidente scopo di facilitare sia i colleghi richiedenti che coloro che sono delegati alla fase istruttoria.

Si ricorda che le norme attualmente in vigore per la presentazione delle richieste di vidimazione/liquidazione sono state rese operative dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Lazio a partire dal 15 novembre 1995.

In questi quattro anni di attività la Commissione Parcelle ha potuto riscontrare, nonostante l'iniziale opposizione e scetticismo di alcuni colleghi, una buona risposta da parte degli iscritti che ha portato quasi sempre ad una semplificazione delle operazioni di controllo e ad una conseguente riduzione dei tempi tecnici di vidimazione.

Purtroppo si verificano ancora dei casi di inesatta redazione degli avvisi di parcella o di errata interpretazione del tariffario, da cui derivano maggior impegno per la Commissione e tempi più lunghi per i richiedenti.

Per questi motivi si è ritenuto opportuno, a quattro anni di distanza dalla prima pubblicazione sul Notiziario *Professione geologo*, rielaborare il testo con i criteri di applicazione del tariffario a cui, pensando di fare cosa gradita, si sono aggiunti, oltre che il Tariffario con gli ultimi aggiornamenti, le disposizioni di legge utili alla professione, i criteri, le raccomandazioni, le tabelle esplicative, ecc. che nel tempo sono stati emanati dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio dell'Ordine.

Poiché i testi e la pubblicazione della presente guida sono stati deliberati dal Consiglio dell'Ordine, va da se che tutte le disposizioni qui contenute diventano *prescrizioni vincolanti* che vanno rispettate nella compilazione dell'avviso di parcella, nell'applicazione dei minimi tariffari, nella redazione della richiesta di vidimazione/liquidazione, ecc.

COMPILAZIONE DELL'AVVISO DI PARCELLA

Nel compilare una parcella occorre aver presente che, se il Tariffario è a volte difficilmente comprensibile per gli addetti ai lavori, lo è sempre per coloro, privati o dipendenti di Enti e Società, che ricevono le parcelle e quindi occorre che tutti noi si faccia uno sforzo per esporre in modo chiaro e trasparente i dati necessari.

A questo scopo nell'*avviso di parcella* devono essere inserite **sempre**, nell'ordine, le seguenti informazioni:

- i dati del *Professionista* che emette la parcella (*nome, cognome, domicilio fiscale, partita IVA, codice fiscale*);
- i dati del *Committente* (*nome, cognome o nome dell'Ente o Società, domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA se esistente*);
- il *numero d'ordine* annuale dell'avviso di parcella e la *data* di emissione;
- l'*oggetto* della prestazione;
- il *calcolo dell'onorario e delle spese professionali*, seguendo per quanto possibile gli schemi esposti in seguito;
- le *spese previdenziali, l'IVA, la ritenuta d'acconto*.

Per quanto riguarda le *spese imprenditoriali* si ricorda che non sono soggette a vidimazione/liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine e quindi possono non figurare nell'avviso di parcella; se comunque fosse necessario farle comparire, esse devono essere collocate dopo il calcolo dell'onorario e ben distinte da questo, riportando il *totale* e gli *estremi del Soggetto esecutore* in modo da avere un riscontro trasparente al momento dell'emissione della fattura.

Si riafferma inoltre che l'attuale normativa vieta al Professionista di essere contemporaneamente l'Estensore della relazione e il Soggetto che esegue l'attività imprenditoriale.

Per rendere facilmente comprensibile a tutti il contenuto dell'avviso di parcella ed anche per facilitare il lavoro della *Commissione parcelle* ed evitare di conseguenza inopportune perdite di tempo prima del rilascio del visto, è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- a) occorre indicare sempre il tipo di onorario applicato per il calcolo specificando i criteri di valutazione (ad esempio per l'onorario a quantità come si sono valutati i parametri relativi al *coefficiente P* di Tabella II e per l'onorario a percentuale come si è proceduto per stabilire la classe e la categoria dell'opera di Tabella III con le relative aliquote di Tabella IV);
- b) la parcella deve essere redatta raggruppando gli onorari per tipo (vacazione, quantità, ecc.) con l'indicazione accanto ad ogni voce dell'articolo o degli articoli del tariffario a cui si è fatto riferimento nel calcolo;
- c) le spese professionali vanno espresse dopo gli onorari;
- d) i calcoli vanno sempre esplicitati in tutti i passaggi per rendere comprensibile alla Commissione l'applicazione che si è fatta del tariffario e per velocizzare le operazioni di verifica.

Nel procedere alla compilazione dell'avviso di parcella e/o della fattura è possibile utilizzare una delle varie edizioni del Tariffario che nel tempo sono state date alle stampe, in quanto non sono mai state apportate delle modifiche al testo degli articoli; con una serie di De-

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

creti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo, a partire dal 18 novembre 1971, data di prima pubblicazione della nostra Tariffa, sono stati apportati molteplici aggiornamenti all'entità dei compensi e per questa ragione occorre aggiornare tali cifre all'ultimo Decreto Ministeriale del 30 luglio 1996 n° 519 che è operativo dal 05 ottobre 1996, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 234.

Le edizioni curate dal Consiglio Nazionale, fino a quella del 1995 con la copertina rossa, hanno quindi bisogno di essere aggiornate, mentre il Tariffario presente all'interno di questa Guida, quello stampato a cura dell'Ordine dei Geologi del Lazio all'interno dell'Albo Professionale e l'edizione del 1999 del CNG con copertina viola, attualmente in distribuzione, sono già aggiornati. Attualmente occorre utilizzare la nuova edizione con tutte le somme trasformate in Euro. Il CNG ha pubblicato una nuova edizione con copertina rossa che è quella di riferimento a partire dal primo gennaio 2002.

Errata corrige del Tariffario

Relativamente alle edizioni del Tariffario curate dal CNG ed in particolare alle tre ultime edizioni in Lire si deve segnalare la presenza di un errore nella Tabella II (a pagina 29, alle righe 17 e 18 sia dell'ultima edizione aggiornata, sia dell'edizione del 1995); di seguito si danno le righe sbagliate ed a fianco la versione esatta:

rigo 17:	con scarse difficoltà geologiche	$A \frac{1}{3} = 2,50$	<u>deve leggersi</u>	⇒	con scarse difficoltà geologiche	$A \frac{1}{2} = 2,00$
rigo 18:	con notevoli difficoltà geologiche	$A \frac{2}{3} = 3,00$	<u>deve leggersi</u>	⇒	con notevoli difficoltà geologiche	$A \frac{2}{2} = 2,50$

Inoltre, sempre con riferimento all'ultima edizione in Lire del Tariffario curata dal CNG c'è da segnalare un altro errore alla pagina 34, nella Tabella V, dove la voce:

B. Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e geotecniche

deve invece leggersi come segue:

*B. Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e **geochimiche***

Inoltre subito dopo tale voce mancano alcune righe che si riportano qui di seguito:

Le prescrizioni del geologo per l'esecuzione di prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche sono compensate come segue:

a) prove in situ: a vacazione con le modalità e tariffe di cui al capo II del presente tariffario;

quindi il testo continua con la voce *b)* già stampata alla fine della pagina 34.

Formula per l'interpolazione lineare

Questo calcolo si esegue utilizzando l'equazione di una retta passante per due punti:

$$\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

da cui si ricava

$$y = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \times (y_1 - y_0) + y_0$$

dove:

- x è l'ammontare lordo dell'opera
- y è la percentuale corrispondente da calcolare
- x_0 e x_1 sono gli importi, individuabili nella Tabella III, entro cui è compreso l'ammontare lordo dell'opera
- y_0 e y_1 sono le percentuali, determinabili dalla Tabella III, corrispondenti ai due importi esposti sopra.

Esempio di calcolo di aliquote intermedie

- 1) Si supponga di voler calcolare la percentuale da applicare ad un importo opere di €5.681,03, per un lavoro compreso nella *Classe I, categoria a*.

La cifra immediatamente inferiore inserita nella Tabella III è €5.164,57 e la percentuale da applicare si trova direttamente nella tabella e corrisponde a $y_0 = 3,769 \%$, che dà un onorario di €194,65.

Per la restante cifra di €516,46 si deve calcolare l'aliquota con l'interpolazione lineare; a questo scopo, dalla *tabella III* si trova per la cifra immediatamente inferiore $x_0 = 5.164,57$, $y_0 = 3,769$, e per la cifra immediatamente superiore $x_1 = 10.329,14$, $y_1 = 1,884$.

Poiché l'importo dell'opera è $x = 5.681,03$, l'*incognita* y rappresenta la percentuale cercata.

Applicando la formula si ha:

$$y = \frac{5.681,03 - 5.164,57}{10.329,14 - 5.164,57} \times (1,884 - 3,769) + 3,769 = \frac{516,46}{5.164,57} \times (-1,885) + 3,769 = -0,1885 + 3,769 = 3,58050$$

la percentuale cercata è quindi 3,58050 che va applicata sull'eccedenza di €516,46 ottenendo un onorario di €18,49, per un onorario totale di €194,65 + 18,49 = 213,14.

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

- 2) Si debba ora calcolare la percentuale da applicare ad un importo opere di € 118.785,09, per un lavoro compreso nella *Classe I, categoria b*.

La cifra immediatamente inferiore inserita nella Tabella III è € 103.291,38 e per gli scaglioni fino a tale cifra il calcolo dell'onorario si fa utilizzando le percentuali esposte in tabella.

Per la restante cifra di € 15.493,71 si deve calcolare l'aliquota percentuale con l'interpolazione lineare; a questo scopo, dalla *tabella III*, come visto per il primo esempio, si prendono:

$x_0 = 13.291,38$, $y_0 = 1,507$, $x_1 = 258.228,45$, $y_1 = 0,754$; poiché l'importo lavori è $x = 118.785,09$, per trovare la y si applica la formula:

$$y = \frac{118.785,09 - 103.291,38}{258.228,45 - 103.291,38} \times (0,754 - 1,507) + 1,507 = \frac{15.493,71}{154.937,07} \times (-0,753) + 1,507 = -0,0753 + 1,507 = 1,4317$$

la percentuale cercata è quindi 1,4317 che va applicata sull'eccedenza di € 154.937,07.

Riassumendo per il calcolo dell'onorario si procede come di seguito, facendo naturalmente riferimento alla più volte citata Tabella III, classe I-b:

importo	importo da utilizzare nel calcolo	percentuale da applicare	onorario
fino a 5.164,57	5.164,57	2,826	145,95
sull'eccedenza fino a 10.329,14	5.164,57	2,826	145,95
sull'eccedenza fino a 25.822,84	15.493,71	2,826	437,85
sull'eccedenza fino a 51.645,69	25.822,84	2,261	583,85
sull'eccedenza fino a 103.291,38	51.645,69	1,507	778,30
sull'eccedenza fino a 258.228,45	15.493,71	1,4317	221,82
		totale	2.313,72

In entrambi gli esempi su esposti, trovato l'onorario complessivo, si deve determinare l'aliquota di onorario spettante in base al tipo di lavoro svolto utilizzando la Tabella IV.

Dopo il calcolo dell'onorario è possibile aggiungere le *spese* calcolandole secondo quanto previsto nell'art. 19 (in forma analitica) o nell'art. 20 (in forma forfetaria) come si vedrà meglio negli esempi di *Avviso di parcella* che seguono.

Esempi di Avviso di parcella

Esempio n° 1: Indagini geologiche e geognostiche per un PRG (L.R. n° 72 del 12-06-1975; Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 1999 n° 2469)

Dati di incarico: Comune con territorio di 80 km² di cui il 75% pianeggiante o collinare e il 25% montuoso.

Programma di indagini:

A) Analisi del territorio ex L.R. n° 72 del 12.06.75 e D.G.R. 18 maggio 1999 n° 2469:

Indagini e Documentazione

- a) ricerca bibliografica e cartografica;
- b) rilevamento geologico in scala 1:10.000 sull'intera area del Comune ai fini della elaborazione delle carte previste dalle normative citate;
- c) partecipazione a sopralluoghi ed a riunioni di carattere interdisciplinare con altri tecnici, contatti con l'Amministrazione committente, riunioni esplicative del lavoro svolto.
- d) carta geologica di una più vasta area all'intorno del territorio comunale in scala 1:25.000 o 1:50.000;
- e) carta geologica e geomorfologica in scala 1:10.000;
- f) carta delle sezioni geologiche in scala 1:10.000;
- g) carta dell'acclività in scala 1:10.000
- h) carta dell'idrogeologia in scala 1:10.000;
- i) carta del vincolo idrogeologico in scala 1:10.000;
- j) carta dei vincoli in scala 1:10.000;
- k) carta della pericolosità e vulnerabilità in scala 1:10.000;
- l) carta dell'idoneità territoriale in scala 1:10.000;
- m) relazione generale illustrativa dell'analisi del territorio.

B) Adempimenti per il parere per l'edilizia in zona sismica ex art. 13 Legge 02.02.1974 n° 64:

Indagini e Documentazione

- n) ricerca bibliografica e cartografica;
- o) rilevamento geologico in scala 1:2.000 da eseguire nelle aree di urbanizzazione definite nel PRG
- p) indagini geognostiche e relative prestazioni consulenziali di laboratorio sulle aree di zonizzazione urbanistica
- q) carta geomorfologica con rappresentata la zonazione urbanistica in scala 1:2.000;
- r) profili dei sondaggi geognostici;
- s) sezioni geologiche interpretative;
- t) stesura della relazione geomorfologica e geotecnica illustrativa

dr. geol. Mario Verdi
via delle Mimose 3128 00199Roma
C.F.: MRA VRD 68B13 H501 R
Partita IVA: 01610003645

Egr. Sig. SINDACO
DEL COMUNE DI

Vs. C.F. 086355934013

Oggetto: parcella relativa alla cartografia dell'analisi del territorio ai sensi della L.R. 72/75 e D.G.R. n° 2469/99.

Egr. Sig. Sindaco

voglia trovare qui di seguito l'avviso di parcella relativo alla cartografia in oggetto.

Avviso di parcella n° ./..

(con riferimento al *Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi*
DM 18.11.1971 e successive integrazioni e modificazioni)

FASE A

- a) *Per la ricerca bibliografica e cartografica Onorario a vacanza (art. 12):*
n° vacanze 5 per 6 giorni, totale 30 x 37,96 (aiuto iscritto all'Albo) = € 1.138,80
- b) *Per la partecipazione a sopralluoghi, riunioni, contatti, ecc., onorario a vacanza (art. 12):*
vacazioni previste: 3g x 2h = 6h per sopralluoghi sul terreno
4g x 2h = 8h per contatti, riunioni, ecc.
7g x 1h = 7h trasferimenti per sopralluoghi e contatti
15g x 1h = 15h trasferimenti per accesso sui luoghi di rilevamento
in totale 36h x 56,81= €2.045,16 € 2.045,16
- c) *Per il rilevamento a scala 1:10.000 di 80 km² compresa la carta del punto e del programma di indagini Onorario a quantità (art. 15, 16 e 17 e Tab. I):*
 $O = S \times P = [68,12 + (80 \times 5,45)] \times 3,25 = 1.638,39$ arrotondato a € 1.638,40
Dove è $P = A + B + C = A^2_2$ (per notevoli difficoltà geologiche) + B_2 (75% pianeggiante o collinare e 25 % montuoso) + C_0 (nessuna difficoltà ecologica) = 2,50 + 0,75 + 0 = 3,25
- d) *Elaborazione dei dati di cui ai punti a e b del programma di indagini, ai fini della stesura delle carte tematiche, onorario a discrezione (art. 27):*
Carta della geologia regionale 20% di 1.638,40 € 327,68

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Carta delle sezioni geologiche	45% di 1.638,40	€ 737,28
Carta dell'acclività	50% di 1.638,40	€ 819,20
Carta dell'idrogeologia	40% di 1.638,40	€ 655,36
Carta del vincolo idrogeologico	25% di 1.638,40	€ 409,60
Carta dei vincoli territoriali	25% di 1.638,40	€ 409,60
Carta della pericolosità e vulnerabilità	40% di 1.638,40	€ 655,36
Carta dell'idoneità territoriale	40% di 1.638,40	€ 655,36

in totale per le carte tematiche € 4.669,44

- e) *Stesura della relazione generale illustrativa, onorario a discrezione (art.27) per confronto con le vacanze necessarie per la stesura:*
 10g x 8h x 56,81= €4.544,80 € 4.544,80
- f) *Spese. (Nota: possono essere aggiunte, all'onorario a quantità ai sensi dell'Art. 17, solo le spese, da non confondere con le vacanze come spesso viene fatto, di cui all'Art. 14 commi a), c), d) ed e); non è possibile, invece, adottare un criterio forfetario o a percentuale, di calcolo delle spese, fattibile solo con l'onorario a percentuale). Onorario a vacanza (art. 14):*
 viaggi A/R 80 km x 44 viaggi, totale 3520 km x 0,26 = € 915,20
 vitto per i giorni di rilevamento 29 pasti x 12,91 = 374,39 arrotondato a € 374,40
 riproduzione tavole e cancelleria € 922,35
- g) *Per i trasferimenti per riunioni e contatti. Onorario a vacanza (art. 12):*
 n° trasferimenti professionista 2 ore per 15 giorni, totale 30 x 56,81 = € 1.704,30
- h) *Per i trasferimenti per accesso ai luoghi di rilevamento. Onorario a vacanza (art. 12):*
 trasferimenti professionista 2 ore per 19 giorni, totale 38 x 56,81 = 2.158,78 arrotondato a € 2.158,80
 trasferimenti aiuto iscritto Albo 2 ore per 10 giorni, totale 20 x 37,96 = € 759,20
- Totale fase A € 20.870,85**

FASE B

- i) *Per il rilevamento a scala 1:2.000 di 1,5 km² (150 ha) compresa la redazione della carta del punto q del programma di indagini Onorario a quantità (Artt. 15, 16 e 17 e Tab. I)*
 $O = S \times P = [72,38 + (3,53 \times 100) + (1,62 \times 50)] \times 3,25 = 1.645,74$ arrotondato a € 1.645,75
- j) *Per altre cinque aree di superficie equivalente 1.645,75 x 5 = 8.228,75* € 8.228,75

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

<i>k)</i>	<i>Per l'assistenza all'esecuzione delle indagini specifiche di cui al punto p del programma di indagini</i> (Nota: il costo delle prospezioni, dei sondaggi, delle prove in situ, ecc. in quanto spesa imprenditoriale, non può essere sottoposto a vidimazione e verrà indicato a parte) <i>Onorario a vacanza (Artt. 12, 13 e 14)</i> (si considerano ad es. 3 giorni necessari per l'esecuzione delle prospezioni/sondaggi e/o prove). Per il professionista: 4h x 3g x 56,81 = 681,72 arrotondato a Per l'aiuto di concetto: 8h x 3g x 37,96 = 911,04 arrotondato a Per l'interpretazione delle prove di laboratorio (Onorario ex Art. 29) con costo delle prove €1.032,91 si ha: 0,2638 x 1.032,91 = 272,48 arrotondato a	€ 681,70 € 911,00 € 272,50
<i>l)</i>	<i>Per la stesura della relazione geotecnica illustrativa (art. 12) Onorario a vacanza:</i> n° vacanze 8 per 5 giorni, totale 40 x 56,81 =	€ 2.272,40
<i>m)</i>	<i>Rimborso spese. Onorario a vacanza (art. 14):</i> viaggi A/R 6v x 30 km x 0,23 €/km = € 41,40 pasti 6p x 15,49 = € 92,94 cancelleria e riproduzione tavole = € 309,87 in totale per rimborso spese	€ 444,21
<i>n)</i>	<i>Per i trasferimenti per riunioni e contatti. Onorario a vacanza (art. 12):</i> n° trasferimenti professionista 2 ore per 15 giorni, totale 30 x 56,81 =	€ 1.704,30
<i>o)</i>	<i>Per i trasferimenti per accesso ai luoghi di rilevamento. Onorario a vacanza (art. 12):</i> trasferimenti professionista 2 ore per 19 giorni, totale 38 x 56,81 = 2.158,78 arrotondato a trasferimenti aiuto iscritto Albo 2 ore per 10 giorni, totale 20 x 37,96 =	€ 2.158,80 € 759,20
	Totale fase B	€ 19.078,61
	Totale onorario (A+B)	€ 39.949,46
<i>p)</i>	<i>Spese imprenditoriali (sondaggi, prove penetrometriche, esami di laboratorio)</i> n° 6 sondaggi x 90 m x €51,65/m prelievo di n° 6 campioni x €30,99/campione n° 8 prove penetrometriche statiche x €232,41/prova prove di laboratorio su n° 6 campioni x €154,94/campione	€ 4.648,50 € 185,94 € 1.859,28 € 929,64
	Totale spese imprenditoriali	€ 7.623,36

	<i>ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO</i>
onorario e spese professionali	€ 39.949,46
contributo previdenziale (2% di €39.815,12)	€ <u>798,99</u>
totale (onorario + contributo)	€ 40.748,45
IVA (20% di €40.611,42)	€ <u>8.149,69</u>
totale	€ 48.898,14
ritenuta d'acconto (20% di €39.815,12)	€ <u>7.990,00</u>
Totale	€ 40.908,14
spese imprenditoriali (fattura n° della Ditta)	€ 7.623,36
tassa per la visura dell'Ordine (2% di €39.815,12)	€ <u>798,99</u>
Totale parcella	€ 49.330,49

dr. geologo Mario Verdi
(firma e timbro)

Esempio n° 2: Prestazioni geologico-tecniche relative al progetto di costruzione di un edificio pubblico di costo pari a €3.900.000,00.

Dati di incarico: È prevista la consulenza geologica alle prime tre fasi di attuazione del progetto (punti a, b e c) di cui alla Tab. IV.

Programma di indagini:

- a – progetto di massima degli studi geologici e preventivo sommario delle indagini geognostiche;
- b – preventivo particolareggiato delle indagini geognostiche, capitolati ed appalti per indagini geognostiche;
- c – relazione con progetto esecutivo degli studi geologici

dr.ssa geol. Carla Gialli
via delle Acacie 4732 00112 Roma
C.F.: CRL GLL 71M45 H501 W
Partita IVA: 03861003856

Roma 05 maggio 1999

Egr. Sig. SINDACO
DEL COMUNE DI

Vs. C.F. 068402051905

Oggetto: parcella relativa alle indagini geologico-tecniche per la costruzione dell'edificio scolastico.

Egr. Sig. Sindaco

voglia trovare qui di seguito l'avviso di parcella relativo alle indagini in oggetto.

Avviso di parcella n° ./..

(con riferimento al *Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi*
DM 18.11.1971 e successive integrazioni e modificazioni)

- a) Onorario a percentuale (Artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 e Tabelle III e IV) Classe I, Categoria b (**nota:** *edifici e grandi complessi residenziali che incidono in modo rilevante sul terreno di fondazione*).

Per il calcolo dell'onorario a percentuale occorre eseguire l'interpolazione lineare: poiché l'importo dell'opera è di **€3.900.000,00** e tenuto conto della Classe e della categoria, applicando la formula prima illustrata, si trova che la % sull'eccedenza è **0,3770** e quindi si eseguono i calcoli sotto riportati, secondo i dati forniti dalla Tabella III:

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

	importo		cifra da calcolare	percentuale	onorario
fino a	€ 5.164,57	€	5.164,57	0,02826	€ 145,95
sull'ecceденza fino a	€ 10.329,14	€	5.164,57	0,02826	€ 145,95
sull'ecceденza fino a	€ 25.822,84	€	15.493,71	0,02826	€ 437,85
sull'ecceденza fino a	€ 51.645,69	€	25.822,84	0,02261	€ 583,85
sull'ecceденza fino a	€ 103.291,38	€	51.645,69	0,01507	€ 778,30
sull'ecceденza fino a	€ 258.228,45	€	154.937,07	0,00754	€ 1.168,23
sull'ecceденza fino a	€ 3.900.000,00	€	3.641.771,55	0,00377	€ 13.729,48
			Onorario complessivo		€ 16.989,61

Fasi svolte (Tab. IV): $a+b+c = 0,20+0,10+0,40 = 0,70$

Onorario: $0,70 \times 16.989,61 = 11.892,73$ € 11.892,73

- b) **Spese** (*nota: può essere applicato il criterio di esposizione analitica delle spese, che poi devono essere documentate, oppure, ai sensi dell'articolo 20, il criterio forfetario, fino ad un massimo del 60% dell'onorario. Nel primo caso possono essere esposte le vacanze per i trasferimenti (Art. 12, comma d), ai sensi dell'Art. 19 e le spese di cui all'Art. 29 (consulenza per interpretazione delle prove in situ (SPT, penetrometriche) e/o di laboratorio geotecnico. Nel secondo caso è buona norma, nel corso di adozione del criterio a percentuale, non discostarsi molto nella valutazione percentuale dalle spese effettivamente sostenute, per non incorrere in contenziosi con il Committente pubblico o privato).*)

spese $11.822,60 \times 50\% = 5.911,30$ € 5.911,30

Totale onorario € **17.804,03**

Spese imprenditoriali

(*nota: verranno indicate in questo elenco le spese relative alle eventuali indagini geognostiche (sondaggi, prelievo dei campioni/analisi di laboratorio, prove in situ, ecc.) fatte eseguire dal professionista, che non possono essere sottoposte a vidimazione in quanto non inserite nel tariffario e su cui ovviamente non verrà pagata all'Ordine la relativa tassa.*)

n° 3 sondaggi x 45 m x €51,65/m € 2.324,25

prelievo di n° 3 campioni x €30,99/campione € 92,97

n° 2 penetrometrie statiche x €232,41/prova € 464,82

prove di laboratorio su n° 3 campioni x €154,94/campione € 464,82

Totale spese imprenditoriali € **3.346,86**

	ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO
onorario e spese professionali	€ 17.804,03
contributo previdenziale (2% di €17.804,03)	€ <u>356,08</u>
totale (onorario + contributo)	€ 18.160,11
IVA (20% di €18.160,11)	€ <u>3.632,02</u>
totale	€ 21.792,13
ritenuta d'acconto (20% di €17.804,03)	€ <u>3.561,00</u>
Totale	€ 18.231,13
spese imprenditoriali (fattura n° della Ditta)	€ 3.346,86
tassa per la visura dell'Ordine (2% di €17.804,03)	€ <u>356,08</u>
Totale parcella	€ 21.934,07

dr.ssa geologa Carla Gialli
(firma e timbro)

DOMANDE DI VIDIMAZIONE E/O LIQUIDAZIONE

Prima di illustrare le modalità da seguire per la presentazione delle domande di vidimazione o di liquidazione si ricorda che il **TIMBRO** che ogni professionista deve apporre su tutti gli elaborati, sulle parcelle ecc. deve essere quello rilasciato da questo Ordine; nel prosieguo di questa nota tale timbro sarà indicato con il termine “*timbro dell’Ordine*”.

Dal 15 novembre 1995 non sono più accettati documenti senza timbro o con timbro discordante dal modello ufficiale.

Ne consegue che il non rispetto di questa norma comporta inevitabilmente l’allungamento dei tempi di giacenza della pratica presso l’Ordine, in attesa della regolarizzazione.

Si chiede a tutti i colleghi “*nostalgici*” del primo timbro rilasciato dall’allora Ordine Nazionale di **non utilizzarlo più** poiché l’uso di tale timbro è errato e non accettabile in quanto fa riferimento ad un Ente non più esistente e la relativa numerazione non corrisponde più a quella con cui si è attualmente registrati negli Ordini Regionali.

La proliferazione dei tipi di timbro non contribuisce certo a migliorare l’immagine della nostra categoria verso gli altri professionisti e verso i Committenti, si confida perciò nella collaborazione di tutti per evitare abusi.

La domanda di **vidimazione** o di **liquidazione** deve pervenire all’Ordine corredata delle seguente documentazione:

1. **Lettera** su carta intestata dell’iscritto con “*timbro dell’Ordine*” e firma in cui sia specificato il tipo di **richiesta** (vidimazione, liquidazione, visto preventivo, ecc.);
2. **Modulo riassuntivo** (da compilarsi secondo gli schemi riportati in seguito) con “*timbro dell’Ordine*” e firma;
3. **Tre esemplari della parcella** su carta intestata del Professionista, ognuno con “*timbro dell’Ordine*” e firma (non in fotocopia);
4. **Copia della delibera di incarico** o di altri documenti, ove esistano, che siano idonei a comprovare l’esistenza di un incarico;
5. Nel caso di parcelle con importo preconcordato occorre inviare una **copia della convenzione** tra il Professionista e l’Ente;

6. **Elenco completo degli elaborati** con “*timbro dell’Ordine*” e firma;
7. **Una copia completa del lavoro** con data, “*timbro dell’Ordine*” e firma; si ricorda che la firma va apposta anche sulle tavole, sulle sezioni, sulle tabelle e sui grafici che costituiscono parte integrante del lavoro; non saranno possibili, a nessun titolo, invii parziali; tale lavoro, nel caso di *vidimazione*, sarà restituito con la parcella vistata, in caso di *liquidazione*, sarà trattenuto negli archivi dell’Ordine;
8. Nel caso di vidimazione di parcella preventiva occorre allegare anche una **breve**, ma esauriente, **relazione** in cui sono chiaramente riassunte le circostanze che hanno caratterizzato l’incarico, le finalità dell’indagine, il programma delle indagini, il contenuto della relazione (paragrafi e/o argomenti principali trattati) ed i criteri adottati nella compilazione della parcella, con “*timbro dell’Ordine*” e firma;
9. Per i geologi pubblici dipendenti è necessaria anche l’**autorizzazione ad esercitare la professione**, la quale deve essere rilasciata ogni volta da chi di dovere e per ciascun lavoro che l’iscritto si troverà a svolgere.

Le prescrizioni sopra elencate, ormai entrate nella norma per la gran parte dei colleghi, sono tassative per cui si ricorda che la Commissione Parcelle non esaminerà le pratiche che dovessero pervenire mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti.

Di seguito si pubblicano i facsimile dei moduli riassuntivi per la domanda di vidimazione e per la domanda di liquidazione, richiesti al precedente n° 2; la loro compilazione sottrae sicuramente un po’ di tempo ai richiedenti ma agevola molto le operazioni di controllo e di archiviazione delle pratiche: la Commissione Parcelle e la Segreteria ringraziano fin d’ora i colleghi per la collaborazione.

RICHIESTA DI VIDIMAZIONE

ALL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Il sottoscritto Geol.
residente nel Comune di via n°
tel., telefax iscritto a codesto Ordine al n°

CHIEDE LA VIDIMAZIONE

dell'allegata parcella n° del , relativa a:
.....
.....
.....

**DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE
GLI ELABORATI CONSEGNATI ALL'ORDINE SONO GLI STESSI PRESEN-
TATI ALL'ENTE COMMITTENTE IN DATA**

ALLEGA:

- parcella in triplice copia, con timbro dell'Ordine Regionale e firma;
- copia della delibera d'incarico o di documenti atti a comprovare l'esistenza d'incarico;
- copia della convenzione tra professionista ed ente (solo in caso di onorario a discrezione o di importo preconcertato);
- elenco completo degli elaborati;
- n° 1 copia completa dell'elaborato con data e firma (la copia sarà restituita con la parcella vidimata);
- per la vidimazione di parcella preventiva, una breve, ma esauriente, relazione in cui sono chiaramente riassunte le circostanze che hanno caratterizzato l'incarico, il programma delle indagini ed i criteri adottati nella compilazione della parcella;
- autorizzazione ad esercitare la professione (solo per i geologi pubblici dipendenti);

Firma del Professionista

..... lì, Geol.

N.B.: La parcella verrà esaminata solo se completa della documentazione sopra richiesta.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

ALL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Il sottoscritto Geol.
residente nel Comune di via n°

tel., telefax iscritto a codesto Ordine al n°

CHIEDE LA LIQUIDAZIONE

dell'allegata parcella n° del relativa a:

.....
.....
.....

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE GLI
ELABORATI CONSEGNATI ALL'ORDINE SONO GLI STESSI PRESENTATI
ALL'ENTE COMMITTENTE IN DATA**

ALLEGA:

- parcella in triplice copia, con timbro dell'Ordine Regionale e firma;
- copia della delibera d'incarico o di documenti atti a comprovare l'esistenza d'incarico;
- copia della convenzione tra professionista ed ente, (solo in caso di onorario a discrezione o di importo preconcordato);
- elenco completo degli elaborati;
- n° 1 copia dell'elaborato con data e firma (la copia sarà conservata nell'archivio dell'Ordine);
- autorizzazione ad esercitare la professione (solo per i geologi pubblici dipendenti);

..... li, Geol.
Firma del Professionista

N.B.: La parcella verrà esaminata solo se completa della documentazione sopra richiesta.

**ORDINE
DEI GEOLOGI
DEL LAZIO**

**TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DEI GEOLOGI**

Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 (G.U. n.306 del 3 dicembre 1971) modificato dai Decreti Ministeriali 22 luglio 1977 (G.U. n. 248 del 12 settembre 1977), 31 ottobre 1982 (G.U. n.318 del 18 novembre 1982), 15 maggio 1986 (G.U. n. 118 del 23 maggio 1986), 7 novembre 1991, n. 456 (G.U. n. 72 del 26 marzo 1992), 30 luglio 1996 n.519 (G.U. n. 234 del 5 ottobre 1996).

Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia:

visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n° 616;

vista la proposta formulata nella seduta del 20 settembre 1971 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi;

di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

decreta:

Gli onorari e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai geologi per le loro prestazioni professionali sono stabilite secondo la tariffa allegata.

Ordine Nazionale dei Geologi
Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi

Testo approvato con delibera del 20 settembre 1971 dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Geologi

via Flaminia 43 00196 ROMA
tel. 0636000166
fax 0636000167
e-mail: geologi.lazio@flashnet.it

I - NORME GENERALI

Art. 1

Il presente tariffario ha carattere nazionale e determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'albo professionale dell'Ordine Nazionale dei geologi anche se operanti all'estero per conto di imprese italiane.

Art. 2

Gli onorari spettanti ai professionisti per le loro prestazioni vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
- b) onorari a quantità;
- c) onorari a percentuale;
- d) onorari a discrezione o di importo preconcordato.

Art. 3

Gli onorari dovuti ad uno specialista o a laboratori specializzati ai quali si è rivolto il geologo per incarico del committente, saranno a carico del committente stesso, indipendentemente dalle competenze dovute al geologo.

Art. 4

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione delle tariffe.

Art. 5

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari a norma dell'articolo 2232 del codice civile, l'onorario per le prestazioni dei collaboratori e degli ausiliari è a carico del geologo se l'incarico professionale è compensato a quantità, o a percentuale, o a discrezione.

È invece a carico del committente nel caso di onorario a vacazione, indipendentemente dalle competenze del professionista.

Art. 6

Il geologo ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese.

Delibera del C.N. n° 39 del 16 marzo 1989

Inderogabilità dei minimi tariffari

Il Consiglio Nazionale:

visto l'Art. 1 del D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni, che "determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'Albo professionale dell'Ordine Nazionale dei Geologi...";

visto l'Art. 2233, 2° comma, del Codice Civile che sul tema del compenso al professionista testualmente recita: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione";

considerato che i minimi determinati dalla tariffa sono tali che effettivamente una prestazione pattuita al di sotto degli stessi costituirebbe violazione delle norme deontologiche della professione;

dichiara, con deliberazione unanime, che i minimi tariffari sono inderogabili e, in virtù del potere - dovere di vigilanza e disciplina del Consiglio Nazionale dell'Ordine per la tutela e la dignità della professione di geologo, dispone che ogni violazione della presente ordinanza potrà essere valutata come infrazione disciplinare.

Art. 7

Durante il corso dei lavori il geologo ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 60% degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita; per i lavori da compensarsi a percentuale fino alla concorrenza dell'80% degli onorari spettantigli sull'importo preventivo dell'opera.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il geologo può richiedere l'anticipo integrale delle presunte spese e competenze, salvo quanto disposto in merito dalle leggi vigenti.

In caso di recesso dall'incarico, si fa riferimento alle norme previste dalla legge ordinaria.

Art. 8

La parcella o specifica professionale, salvo casi particolari, deve contenere:

- a) nome e cognome del professionista;
- b) l'indicazione completa del committente;
- c) l'oggetto dell'incarico;
- d) la nota delle spese e la specifica delle competenze dovute; inoltre l'elencazione del tipo di prestazione, delle voci tariffarie corrispondenti, con l'indicazione delle quantità relative e dell'onorario preteso;
- e) gli acconti ricevuti.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopodiché sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al tasso di sconto legale.

Art. 9

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica, e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del geologo, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti d'autore conformemente alle leggi.

Art. 10

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione degli onorari professionali ai geologi sono soggetti alla vigilanza e disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei geologi.

Art. 11

La vidimazione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dai geologi iscritti, quanto dai committenti.

Durante ciascuna seduta del Consiglio verranno prese in esame le richieste giunte alla sede dell'Ordine almeno sette giorni prima della data di convocazione. Il presidente designerà se stesso o uno dei consiglieri per esaminare la parcella e gli eventuali allegati e per riferire poi al Consiglio.

Interessi legali

5% annuo fino al 15-12-1990
(Art. 1284 C.C.)

10% annuo dal 16-12-1990 al 31-12-1996
(legge 26 novembre 1990, n° 353)

5% annuo dall'01-01-1997 al 31-12-1998
(legge 23-12-1996), n° 663)

2,5% annuo dall'01-01-1999
(Decreto Ministero del Tesoro del 10-12-1998)

La decisione dell'Ordine verrà trascritta nel libro delle adunanze del Consiglio e la parcella sarà restituita all'interessato entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

La domanda di "vidimazione e/o liquidazione" dovrà essere accompagnata dall'originale della parcella o da una copia conforme all'originale per l'archivio dell'Ordine.

A richiesta del Consiglio, l'interessato dovrà inviare:

- a) una relazione analitica e descrittiva dell'importanza e del valore delle prestazioni, del tipo di attività richiesta ed esplicitata, degli oneri e delle difficoltà incontrate e dei risultati e dei vantaggi tratti dal committente;
- b) copia della relazione e/o degli elaborati grafici e allegati vari relativi alla prestazione richiesta e fornita.

L'interessato dovrà inoltre presentare o riferire, anche verbalmente, su richiesta dell'Ordine, ogni ulteriore elemento che consenta una piena e precisa cognizione dell'incarico professionale e della situazione.

II – ONORARI A VACAZIONE

Art. 12

Gli onorari sono computabili a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e cioè:

- a) i sopralluoghi preliminari di qualunque natura;
- b) le competenze per visite o trattative con i pubblici uffici e con privati per pratiche accessorie;
- c) i convegni informativi e rapporti verbali con il cliente;
- d) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
- e) le varianti ai progetti ed agli studi preliminari se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;
- f) le ricerche e studi preliminari;
- g) i sopralluoghi per assistenza periodica ai lavori in corso nei cantieri di perforazione, stradali, edili e minerari, quando gli stessi non siano già compresi in altro tipo di onorario.

Art. 13

Gli onorari minimi a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di **€56,81** per ogni ora o frazione di ora.

Salvo in casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede, e più di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno.

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di **€37,96** l'ora per ogni aiuto iscritto all'Albo e di **€28,41** per ogni altro aiuto di concetto.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio i predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%.

Art. 14

Salvo diverse pattuizioni, nel caso di onorari a vacanza, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) le spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ed opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o di disegni.

III – ONORARI A QUANTITÀ'

Art. 15

Sono normalmente compensate a quantità:

- a) prestazioni relative a rilevamenti geologici di superficie su aree ben determinabili;
- b) gli studi fotogeologici secondo le modalità previste al capo IX;
- c) le analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche secondo le modalità previste al capo VI, art. 29, paragrafo A.

Art. 16

I rilevamenti geologici di superficie vengono valutati a quantità, applicando sulla base delle tabelle di valutazione parziale allegate (Tabb. I e II), la seguente formula:

$$O = S \times X \times P$$

dove:

O = onorario espresso in euro;

S = funzione della scala del rilevamento e dell'area da rilevare
viene calcolata mediante la tabella I.

P = funzione dei seguenti parametri:

A - finalità del rilevamento;

B – fattori morfologici;

C – difficoltà ecologiche

viene calcolata mediante la tabella II.

In ogni caso "S" deve esprimere un'unica area di rilevamento senza soluzione di continuità o, in altri termini, non può essere sommatoria di diverse unità areali di rilevamento.

Art. 17

Gli onorari a quantità comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta i compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma d), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di rilevamento, 14, comma a), c), d), e) ed art. 29.

Delibera del C.N. n.226 dell'8/11/1983

Il Consiglio stabilisce che per gli onorari a quantità le carte successive alla prima ove si tratti di mera compilazione verranno parcellate con un valore sino ad un massimo del 50% della stesura. La relazione andrà computata a discrezione.

Delibera C.N. n. 174 del 24 giugno 1992

In merito ai compensi a rimborso di cui al presente articolo si precisa che essi comprendono non solo il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno (art. 12, comma d)) ma in aggiunta anche i tempi impiegati con qualunque mezzo e quindi anche a piedi per l'accesso ai luoghi di rilevamento

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO**TABELLA I**

"S" si ottiene sommando a un diritto fisso, che è indipendente dalla superficie da rilevare, il prodotto tra l'area e la tariffa della corrispondente unità di superficie scelta.

Categoria/ Scala del rilievo	Diritto fisso (in €)	Tariffa unitaria (in €)
A: scala 1:500	136,24	5,44966 per ogni ha
B: scala 1:2.500	68,12	3,40603 per ogni ha; oltre i 100 ha, sull'eccedenza 1,36241 per ogni ha
C: scala 1:5.000	108,99	fino a 5 ha: solo il diritto fisso; da 5 ha: sull'eccedenza 0,13634 per ogni ha
D: scala 1:10.000	68,12	5,44965 per ogni Km ²
E: scala 1:25.000	68,12	4,08724 per ogni Km ²
F: scala 1:50.000 e oltre	136,24	1,36241 per ogni Km ²

Per scale intermedie tra quelle indicate in tabella si possono applicare tariffe per interpolazione tra quelle delle due categorie contigue.

TABELLA Ibis

Ad integrazione della Tabella I si riportano alcune scale di frequente utilizzo le cui tariffe sono state calcolate per interpolazione tra quelle delle due categorie contigue

Categoria / Scala rilievo	Diritto fisso €	Tariffa unitaria (in €)
A ₁ : 1:1.000	93,67	4,17246 fino a 100 ha 2,89526 sull'eccedenza
A ₂ : 1:1.500	79,47	3,74638 fino a 100 ha 2,04362 sull'eccedenza
A ₃ : 1:2.000	72,38	3,53360 fino a 100 ha 1,61754 sull'eccedenza
B ₁ : 1:4.000	98,77	0,85164 fino a 5 ha 0,95390 da 6 a 100 ha 0,44260 sull'eccedenza
D ₁ : 1:20.000	68,12	4,08724 per km ²

TABELLA II
VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE "P"
P = A + B + C

La valutazione dei tre parametri è basata sul concetto che P assuma valore = 1 quando le condizioni morfologiche ed ecologiche siano estremamente favorevoli, le finalità del rilievo non impegnative e le difficoltà geologiche molto ridotte o praticamente nulle.

Per i rilievi nei quali i parametri al contrario presentino il massimo delle difficoltà P assume valore = 8.

1) Calcolo di A: finalità e modalità di svolgimento del rilevamento con valutazione differente delle difficoltà geologiche:

- A₁: Rilevamento della distribuzione areale e semplicemente superficiale delle formazioni (o complessi) geologiche classificate secondo la terminologia e la bibliografia geologico-scientifica corrente, senza particolari difficoltà geologiche **A₁ = 1,00**
- A₂: A₁ + interpretazione della tettonica e quindi della presumibile distribuzione in profondità delle formazioni geologiche, eventuale ricostruzione geologica, eventuale ricostruzione paleogeografica, ecc., con esecuzione di sezioni, ecc. (ad esempio carte della pianificazione territoriale)
- con scarse difficoltà geologiche **A₂¹ = 2,00**
 - con notevoli difficoltà geologiche **A₂² = 2,50**
- A₃: A₁ + A₂ + ricostruzione (esatta in superficie e presumibile in profondità) dell'andamento di 1 - 2 livelli di esclusivo o prevalente interesse (es. livelli guida o livelli mineralizzati, ecc.)
- con scarse difficoltà geologiche **A₃¹ = 2,50**
 - con notevoli difficoltà geologiche **A₃² = 3,00**
- A₄: A₁ + A₂ + A₃ eventuale + rilevamento con distinzione e suddivisione tra litotipi in base a criteri di dettaglio e natura più specifici e ben diversi da quelli puramente geologico-stratigrafici di cui ai numeri A₁ e A₂: ad esempio per scopi minerari o per ricerche di acqua, ecc., carte idrogeologiche con censimento dei punti d'acqua
- con scarse difficoltà geologiche **A₄¹ = 3,00**
 - con notevoli difficoltà geologiche **A₄² = 3,50**
- A₅: A₁ + A₂ + A₃, eventuale + A₄ + rilevamento specialistico di tipo geomorfologico applicato con semplice specificazione delle condizioni di equilibrio geomorfologico all'atto del rilievo - o di tipo geopedologico - con semplice indicazione dello stato e della classificazione dei suoli all'atto del rilievo (ad es.: carte di dettaglio per i piani di urbanizzazione)
- con scarse difficoltà geologiche **A₅¹ = 3,50**
 - con notevoli difficoltà geologiche **A₅² = 4,00**

A₆: A₁ + A₂ + A₃ eventuale + A₄ + rilevamento delle caratteristiche e delle proprietà geologico-tecniche delle coltri di materie incoerenti e/o pseudocoerenti ed eventualmente del loro immediato substrato roccioso ai fini, ad es. di carte di cantiere **A₆ = 4.00**

2) **Calcolo di B**: fattori morfologici, ovvero grado di difficoltà derivante dal profilo del terreno:

B ₁ : 100% pianeggiante o collinare	B₁ = 0
B ₂ : 75% pianeggiante o collinare; 25% montuoso	B₂ = 0.75
B ₃ : 50% pianeggiante o collinare; 50% montuoso	B₃ = 1,50
B ₄ : 25% pianeggiante o collinare; 75% montuoso	B₄ = 2,25
B ₅ : 100% montuoso	B₅ = 3,00

3) **Calcolo di C**: difficoltà ecologiche (zone malariche, alta montagna, ecc.):

- il campo di variabilità di C è tra 0 e 1

IV - ONORARI A PERCENTUALE

Art. 18

Sono normalmente compensati a percentuale gli studi e le indagini geognostiche riguardanti:

- a) costruzioni edili;
- b) impianti industriali;
- c) ferrovie e strade;
- d) opere idrauliche;
- e) fognature urbane;
- f) ponti e strutture speciali.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del geologo riguardano lo studio geologico del progetto ed il relativo preventivo, per quanto di sua competenza, nonché, per la parte geognostica, la stipulazione dei contratti di esecuzione e la direzione dei lavori e l'assistenza al collaudo e la liquidazione.

Art. 19

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta di eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, com. d), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di lavoro, 14, comma a), c), d), e) ed art. 29.

Art. 20

Il geologo, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del precedente articolo, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine, sempre però entro il predetto limite massimo.

Art. 21

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo le opere considerate vengono suddivise nelle seguenti classi e categorie, avvertendo che se lo studio geologico interessa più di una categoria gli onorari spettanti al geologo vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Delibera C.N. n. 174 del 24 giugno 1992

Se i compensi a rimborso sono esposti in dettaglio utilizzando gli artt. 12, comma d), 14, commi a), c), d), e) ed art. 29, la loro somma può anche essere superiore all'importo che deriverebbe utilizzando il 60% massimo previsto dall'art. 20.

Delibera del C.N. n.531 del 20/11/1984 integrata con la Delibera del C.N. n.80 del 26/07/2001.

Definizione delle classi e categorie:

Classe Ia: rientrano nella Classe I categoria a) le costruzioni nei terreni lapidei omogenei e nei terreni sciolti omogenei scarsamente compressibili e senza problemi di drenaggio, in entrambi i casi senza problemi di stabilità con le dimensioni non superiori alle seguenti per ogni singola costruzione: max alt. f.t. = m 7,50, perimetro max = m 100.

Classe Ib: .. omissis.. sul terreno di fondazione.

- Costruzioni di dimensioni superiori a quelle indicate per la **Ia**;
- Edifici di dimensioni anche inferiori a quelle indicate nella **Classe Ia** ma con ubicazione su pendii/versanti che richiedano verifiche di stabilità o edifici per usi industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica (es. piccole centrali di pompaggio, piccole centrali elettriche e similari).

Classe IIa - IIb.

Ferma restando la suddivisione tra categoria a) e categoria b) del tariffario, le opere d'arte di progetto quali ponti, muri di sostegno di altezza f.t. superiore a 3 m o di dimensioni inferiori ma con fondazioni speciali, paratie, consolidamenti, opere drenanti speciali, gallerie ecc., vanno computate nella **Classe III**, secondo gli importi previsti per tali opere ovviamente scorporati dall'importo complessivo del costo dell'opera.

Classe III.

Alle voci già previste dal tariffario devono assimilarsi anche le seguenti:

- bonifiche, sistemazioni di bacini montani e di corsi d'acqua in genere;
- discariche e colmate;
- acquedotti, condotte e reti di distribuzione d'acqua naturale, minerale e termale;
- condotti di fluidi in genere;
- opere di sostegno e consolidamento;
- sistemazione di versanti;
- serbatoi, depuratori di liquami;
- fondazioni speciali pertinenti manufatti che ricadano nella **Classe II**.

STUDI GEOLOGICI RIGUARDANTI

Classe	Categoria	Oggetto
I	a)	Costruzioni rurali industriali e civili: costruzioni informate a grande semplicità, case e ville per comune abitazione, edifici residenziali, complessi industriali, costruzioni pubbliche che incidono in maniera non rilevante sul terreno di fondazione.
	b)	Edifici e grandi complessi residenziali, industriali e pubblici che incidono in modo rilevante sul terreno di fondazione.
II	a)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tramviarie e strade ferrate in pianura.
	b)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tramviarie e ferrovie in collina e montagna; funivie e funicolari.
III		Cimiteri, gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, briglie, dighe, ponti, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacquee (con l'aumento del 50% sui rispettivi valori della tabella).

Art. 22

Quando per l'esecuzione dello studio geologico per una delle opere indicate nel precedente articolo il geologo presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella III.

A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Delibera del C.N. n. 204 del 28/11/1987 integrata con la Delibera del C.N. n.81 del 26/07/2001.

Ascrivere alla Classe III della tabella allegata all'art. 21 del Tariffario Professionale tutte le prestazioni riguardanti le opere cimiteriali, comunque connesse e/o ricadenti all'interno dei cimiteri.

Delibera del C.N. n. 175 del 24/06/1992

Le opere attinenti ad impianti telefonici, elettrici ed affini sono ascritte alla **Classe II a o b** in relazione alla minore o maggiore incidenza in termini di rischio ambientale. Relativamente ai campi sportivi di:

- ascrivere alla **Classe I (a o b)** le strutture murarie
- ascrivere alla **Classe II (a o b)** i campi; da gioco e gli impianti di illuminazione
- ascrivere alla **Classe III** le opere speciali.

Art. 22 Delibera del C.N. n. 176 del 24.6.1992

Il professionista nell'applicare la *tabella III*, relativamente al calcolo degli importi intermedi, a norma del 3° comma del presente articolo, deve utilizzare l'interpolazione lineare

<i>TABELLA III</i>						
<i>ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL GEOLOGO</i>						
<i>PER OGNI 100 EURO DI IMPORTO DELL'OPERA</i>						
Importo opere		Classi e Categorie (<i>in percentuale</i>)				
		<i>I-a</i>	<i>I-b</i>			
Fino a	€ 5.164,57	3,769	2,826			
sull'eccedenza fino a	€ 10.329,14	1,884	2,826			
sull'eccedenza fino a	€ 25.822,84	1,507	2,826			
sull'eccedenza fino a	€ 51.645,69	1,131	2,261			
sull'eccedenza fino a	€ 103.291,37	0,754	1,507			
sull'eccedenza fino a	€ 258.228,44	0,377	0,754			
sull'eccedenza		0,188	0,377			
		<i>II-a</i>	<i>II-b</i>	<i>III</i>		
Fino a	€ 5.164,57	4,711	5,653	6,595		
sull'eccedenza fino a	€ 25.822,84	1,884	2,826	5,653		
sull'eccedenza fino a	€ 51.645,69	0,942	1,884	4,711		
sull'eccedenza fino a	€ 258.228,45	0,565	1,413	1,884		
sull'eccedenza fino a	€ 516.456,90	0,377	0,942	1,507		
sull'eccedenza fino a	€ 5.164.568,99	0,188	0,377	0,942		
sull'eccedenza		0,075	0,151	0,565		

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di **€129,11** il compenso è valutato a discrezione. In difetto di una stima del valore dell'opera, anziché la tariffa a percentuale si applicheranno le altre tariffe di cui all'art. 2, adottando il criterio per analogia.

Art. 23

Gli onorari sono dovuti integralmente quando l'opera viene eseguita dal geologo in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale sino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che, nell'adempimento dell'intero incarico, non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate più avanti, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti non superi il valore di 0,20 della tabella IV.

Sono esclusi dall'obbligo del geologo, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del geologo, sotto diretto controllo di quest'ultimo.

Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione dei lavori, delle indagini geognostiche, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del geologo un impegno personale maggiore del normale.

TABELLA IV
ALIQUOTE DA APPLICARSI ALLE PERCENTUALI DELLA TABELLA III

Prestazioni parziali	Classi di lavoro				
	I-a	I-b	II-a	II-b	III
a) Progetto di massima (studi geologici) e preventivo sommario indagini geognostiche	0,20	0,20	0,25	0,25	0,15
b) Preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati ed appalti per indagini geognostiche	0,10	0,10	0,05	0,05	0,10
c) Progetto esecutivo (studi geologici)	0,40	0,40	0,30	0,30	0,35
d) Direzione lavori di carattere geologico	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
e) Assistenza ai collaudi e liquidazioni.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Delibera del C.N. n. 48 del 27 aprile 1993

In coerenza con quanto previsto al comma 1° dell'art. 23 del Tariffario dei Geologi, non si acquisisce il diritto all'onorario integrale, quando la somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni non eseguite non superi il valore di 0,20 della tabella IV. Si esclude pertanto che gli onorari possano essere conseguiti integralmente quando la somma delle prestazioni comunque effettuate ivi compresa la maggiorazione scaturita dall'applicazione del comma 3° dello stesso articolo, raggiunga lo 0,80.

Delibera del C.N. n. 198 del 22 ottobre 1992

In ordine al disposto di cui al 3° comma dell'art. 23 che recita: "Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi entro il massimo del 50% della quota spettante per la direzione dei lavori delle indagini geognostiche" il Consiglio Nazionale chiarisce che detto maggior compenso deve commisurarsi alla frazione dell'aliquota "c" spettante per la direzione lavori delle indagini, così come specificate all'art. 26, ed è fissato nella misura massima del 50% dello 0,10 per le prestazioni che ricadono nelle Classi I-a e I-b, del 50% dello 0,15 per le prestazioni che ricadono nelle *Classi II-a e II-b* e del 50% dello 0,175 per le prestazioni che ricadono nella *Classe III*, in ogni caso il detto maggior compenso dovrà essere adeguatamente motivato.

Delibera del C.N. n. 184 del 06 dicembre 2000

Richiamando i diversi livelli di progettazione, come definiti dalla L. 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni nonché dal DPR 21.12.1999 n.554 e le diverse fasi delle prestazioni professionali del Geologo, come previste dal D.M. 18.11.1971 art. 23 tab. IV e art.26, si deve intendere, fermi restando i contenuti delle prestazioni relative alle fasi b), d), e) dei predetti articoli, che:

- la prestazione parziale a) corrisponde allo studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto *preliminare* e comprende anche la compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;
- la prestazione parziale c) corrisponde allo studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto *definitivo ed esecutivo* e comprende:
 - la prospezione e l'assistenza alle prove ed analisi in sito ed in laboratorio e l'accertamento della regolare esecuzione;
 - l'elaborazione dei dati derivanti da prospezioni, analisi e prove, l'esame del progetto *definitivo ed esecutivo* e la programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi geologica;
 - la stesura della relazione geologica *definitiva ed esecutiva*, con disegni e schizzi in numero e scala sufficiente per identificarne le parti.

Rimane fermo che all'aliquota c) relativa allo studio geologico del progetto *definitivo ed esecutivo* va sempre sommata l'aliquota a) relativa al progetto *preliminare* ed al preventivo sommario steso dallo stesso professionista.

Qualora le due fasi della prestazione parziale c) (studi geologici relativi al progetto *definitivo* e studi geologici relativi al progetto *esecutivo*) siano affidate separatamente a due geologi distinti, a ciascuno di essi spetterà il compenso corrispondente all'aliquota parziale c), riferita alla relativa classe di lavoro.

Art. 24

Quando le prestazioni del geologo non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali per effetto di una successiva limitazione dell'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella IV aumentata del 25%. Qualora però l'opera del geologo si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50%. Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Art. 25

Nel caso di sospensione dell'incarico il compenso si valuta applicando le corrispondenti percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni eseguite, il rimborso delle spese e le eventuali prove ed analisi di laboratorio.

Art. 26

Agli effetti di quanto precedentemente disposto, la prestazione complessiva del geologo per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

- a) studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto di massima della costruzione e compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;
- b) compilazione del programma dettagliato delle prospezioni geognostiche, delle prove in sito e delle analisi, nonché del relativo preventivo particolareggiato;
- c) studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo includente:
 - prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito e in laboratorio ed accertamento della regolare esecuzione;
 - elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni analisi e prove, esame del progetto esecutivo e programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica;
 - stesura della relazione definitiva con disegni e schizzi in numero e in scala sufficiente per identificarne le parti;
- d) direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte geologica dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

- e) operazioni di accertamento dal punto di vista geologico della regolare esecuzione dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; liquidazione dei lavori di natura geognostica.

A ciascuna di queste operazioni corrispondono per ogni singola classe dei lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella IV da applicarsi alle percentuali di cui all'allegata tabella III, intendendosi che, con l'aliquota dello studio geologico del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario steso dallo stesso progettista.

Sempre c + a

**V - ONORARI A DISCREZIONE
O DI IMPORTO PRECONCORDATO**

Art. 27

Sono normalmente compensate a discrezione, con importo che può essere preconcordato, oltre che le consulenze, tutte quelle prestazioni nelle quali i fattori tempo e quantità sono irrilevanti e nelle quali è richiesto un parere ed una valutazione di carattere tecnico ed economico frutto di competenza specifica e/o di lunga esperienza ed in tutti i casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.

Inoltre sono compensate a discrezione le seguenti prestazioni:

- a) ricerche e studi di carattere geologico-economico;
- b) studi ed esperienze di carattere geologico-generale;
- c) studi generali di idrogeologia;
- d) programmazione di ricerche geologiche e minerarie;
- e) giudizi arbitrali e componimenti amichevoli per problemi di natura geologica;
- f) discussioni e pareri trattati verbalmente o per corrispondenza.

Art. 28

Gli onorari a discrezione e preconcordati saranno determinati tenendo conto dell'importanza dell'incarico, della difficoltà e complessità del lavoro e della particolare competenza specifica del professionista. Nei casi in cui possono essere applicati altri tipi di onorari, quelli a discrezione e preconcordati non potranno essere inferiori a quelli che si otterrebbero dalla somma delle singole voci imputabili alle varie componenti della prestazione.

VI - ANALISI E PROVE

Art. 29

Le analisi e le prove dei campioni vengono compensate come segue e gli importi indicati sono relativi alle sole prestazioni consulenziali in diretta attinenza con le prove stesse, quindi non comprensivi del costo di preparazione ed esecuzione delle prove e delle spese relative che vengono compensate a parte.

L'interpretazione dei dati delle determinazioni di cui ai sottoindicati capoversi A e B con stesura di grafici e schizzi illustrativi e della relazione, vengono compensati a discrezione.

TABELLA V

A. - Analisi petrografiche, paleontologiche sedimentologiche

Le determinazioni di laboratorio sono compensate a quantità nella misura minima risultante dalla seguente tabella:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Esame macropaleontologico con determinazione della specie ed interpretazione stratigrafica
<i>Per ogni determinazione</i> | €4,08724 |
| 2) Esame petrografico con determinazione dei minerali caratteristici e definizione della roccia.
<i>Per ogni campione</i> | €13,62402 |
| 3) Analisi micropaleontologica che comprende | |
| a) analisi micropaleontologica con elenco di fossili, determinazione di età e di ambiente.
Minimo 10 campioni.
<i>Per ogni campione</i> | €6,81201 |
| b) log biostratigrafico con litologia, "distribuzione" dei fossili diagnostici, zonatura, età ambiente.
Per ogni 300 metri di log | €20,43610 |
| 4) Analisi sedimentologiche che comprendono: | |
| a) Analisi petrografica con stima quantitativa della percentuale dei differenti costituenti, determinazione del tipo di contatto tra i granuli. Minimo 10 campioni.
<i>Per ogni campione</i> | €6,81201 |
| b) Log petrografico con rappresentazione della variazione verticale della percentuale dei costituenti
Per ogni 300 metri di log | €20,43610 |
| c) Analisi granulometriche che comprendono tabelle dei risultati, diagrammi delle granulometrie, analisi delle condizioni idrauliche di sedimentazione, determinazione dei tipi granulometrici. Minimo 10 campioni:
- con setaccio: definizione dei diagrammi CM, FM, LM | |

segue TABELLA V

<i>Per ogni campione</i>	€5,44960
- con setaccio più densimetro: definizione dei diagrammi CM, FM, LM, AM.	
<i>Per ogni campione</i>	€6,81201
- misurazioni al microscopio di sezioni sottili con definizione dei diagrammi CM + FM.	
<i>Per ogni campione</i>	€4,08719
Analisi granulometrica per sedimentazione: i prezzi precedenti aumentati del 50%	
5) <i>Analisi miscellanee:</i>	
<i>a) stima della porosità con sezione sottile (compresa la preparazione del campione).</i>	
<i>Per ogni campione</i>	€2,72482

B. - Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche

Le prescrizioni del geologo per l'esecuzione di prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche sono compensate come segue:

- a) prove in situ: a vacazione con le modalità e tariffe di cui al capo II del presente tariffario;*
- b) prove in laboratorio: a percentuale in ragione del **26,38%** del costo della singola prova.*

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

VII - CAVE E MINIERE

Art. 30

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave e miniere sono determinati con le modalità indicate negli articoli seguenti: sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'art. 12 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 14.

Art. 31

Le prospezioni geologico-minerarie di una regione, di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria limitatamente ai rilievi di superficie, inclusa la cartografia e la relativa descrizione, sono normalmente retribuite a quantità secondo le modalità e le tariffe di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Art. 32

I rilievi di lavoro in sottosuolo a fine geognostico da tracciare su planimetrie e sezioni a scala mineraria (da 1:200 a 1:100) e relativa descrizione vengono retribuiti a vacanza sino ad un massimo di 500 m di gallerie, sottolivelli, traverse e fornelli; oltre i 500 m vengono retribuiti a quantità secondo la tabella VI.

In caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate o pericolose il compenso può essere maggiorato sino al 100%. Dal presente compenso restano escluse le operazioni di campionatura sistematica da retribuirsi a vacanza e le relative analisi (vedi capo VI).

Art. 33

Per studio e cubaggio di un giacimento tanto in miniere e cave di minerali di prima categoria attive o inattive che in permessi minerari in lavorazione, inclusa relazione conclusiva: oltre agli onorari di cui agli articoli 31 e 32 viene riconosciuto un compenso per metro cubo di materiale in vista in base alla tabella VII.

Art. 34

La programmazione dei lavori di ricerca mineraria viene normalmente compensata a discrezione; l'assistenza all'esecuzione degli stessi viene normalmente compensata a vacanza secondo gli articoli 12, 13 e 14.

Art. 35

Stima di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, limitatamente alla valutazione qualitativa e quantitativa del giacimento basata sulle condizioni geologiche e sulle caratteristiche petrografiche e mineralogiche, oltre ai compensi di cui agli articoli 31 e 32 viene liquidato un onorario a percentuale in base alla tabella VIII con un minimo di € **25,82**.

TABELLA VI

da 500 sino a 2.000 metri	€ 0,68121
per ogni metro in più oltre i 2.000 m	€ 0,34060

TABELLA VII

fino a 1.000 m ³ , a corpo	€ 6,81202
sul più da 1.000 a 10.000 m ³ , per ogni m ³	€ 0,01363
sul più da 10.000 a 25.000 m ³ , per ogni m ³	€ 0,01090
sul più da 25.000 a 50.000 m ³ , per ogni m ³	€ 0,00816
oltre i 50.000 m ³ , per ogni m ³	€ 0,00134

TABELLA VIII

per un valore		(%)
sino a	€ 2.582,28	1,78681
sul più sino a	€ 5.164,57	1,62437
sul più sino a	€ 12.911,42	1,46194
sul più sino a	€ 25.822,84	0,97462
sul più sino a	€ 38.734,27	0,48731
sul più sino a	€ 51.645,69	0,16244
sul più sino a	€ 258.228,45	0,14619
sul più sino a	€ 516.456,90	0,11371
sul più		0,08122

VIII - IDROGEOLOGIA

Art. 36

Gli studi di carattere idrogeologico relativi a captazioni di sorgenti, ricerche d'acqua, valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, studi e ricerche per acque minerali e termominerali, studi per laghi collinari, direzione ed assistenza a prove di portata in pozzo o in corsi d'acqua verranno normalmente compensati a vacazione per la parte di tempo impiegata all'esecuzione della ricerca e alla stesura delle relazioni descrittive secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del presente tariffario.

Al professionista saranno dovute anche le spese secondo quanto previsto dall'art.14. Il rilevamento di carte idrogeologiche sarà compensato secondo criteri a quantità in analogia a quanto previsto negli artt. 15, 16, 37, 38, 39 e 40.

Il parere, la consulenza e la parte interpretativa verranno invece computate, in aggiunta, a discrezione.

IX - FOTOGEOLOGIA

Art. 37

Le tariffe relative alla preparazione delle carte di base ottenute direttamente dall'interpretazione fotogeologica di fotografie aeree sono computate a quantità e non comprendono il costo dei fotogrammi che può essere addebitato al committente.

Art. 38

Le carte di base comprendono i seguenti quattro tipi fondamentali:

- a) carta fotogeologica;
- b) carta delle fratture;
- c) carta del drenaggio;
- d) carta delle frane.

Art. 39

Le tariffe più avanti indicate si intendono relative al solo studio delle fotografie: il tempo impiegato dal professionista per i controlli di campagna sarà computato a vacanza.

L'interpretazione delle carte di base con la preparazione degli elaborati speciali (carta del contrasto morfologico, delle direzioni di strato, della densità delle fratture, della stabilità dei versanti, della sistemazione agraria, ecc.) derivanti dalle carte stesse saranno computate a parte con tariffe a discrezione.

Art. 40

Le tariffe relative alle carte di base di cui all'art. 38, sono in funzione di tre parametri: la scala delle fotografie aeree, la scala delle carte prodotte e l'estensione dell'area studiata.

Le tariffe per unità di superficie sono quindi definite per otto categorie di studi fotogeologici, opportunamente scelte, tenendo conto della variabilità dei suddetti parametri.

Le tariffe si riferiscono alla preparazione di una sola delle carte di base. Quando sulla stessa area si preparano più carte, si applica un fattore di riduzione.

Delibera del C.N. n. 15 del 26 febbraio 1993

Relativamente alle categorie A, B, C, D, E, F per «Fattore di riduzione per più carte: $Fr = 0,9$ » si deve intendere che:

quando viene redatta contemporaneamente più di una delle carte derivate (fotogeologia, fratture, drenaggio, frane), sui compensi relativi a ciascuna di queste carte viene applicato il fattore di riduzione $Fr = 0,9$.

Relativamente alla categoria D, l'interpretazione da dare, analogamente con quanto riportato alla successiva voce di tariffario "categoria E" è:

il fattore di aumento si applica in caso di utilizzo di foto aeree in scala maggiore o minore rispetto a quelle dell'intervallo 1:10.000 - 1:20.000.

TABELLA IX

CATEGORIA A

Carte di base alla scala 1:500 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:5.000
TARIFFE PER ETTARO (in euro)

Superficie studiata (in ha)	Fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 10	3,11408	1,55701	0,31142	3,11409
oltre i 10	2,33557	1,08993	0,23354	2,33557

Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9

CATEGORIA B

Carte di base a scala compresa tra 1:500 e 1:2.500 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:10.000

TARIFFE PER ETTARO (in euro)

Superficie studiata (in ha)	Fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 50	2,33557	1,24562	0,23354	2,33557
da 50 a 250	2,02415	1,08993	0,20240	2,02415
oltre 250	1,55701	0,77850	0,17126	1,55701

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

CATEGORIA C

Carte di base a scala compresa tra 1:2.500 e 1:5.000 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:10.000 compreso

TARIFFE PER ETTARO (in euro)

Superficie studiata (in ha)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 500	0,19465	0,11677	0,03894	0,19465
da 500 a 2.500	0,15571	0,09343	0,02489	0,15571
da 2.500 a 5.000	0,11677	0,07008	0,02025	0,11677
oltre 5.000	0,07783	0,04669	0,01555	0,07783

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala oltre 1:10.000 fino a 1:20.000:
Fa = 1,3

CATEGORIA D

Carte di base a scala 1:10.000 da fotografie aeree in scala comprese tra 1:10.000 e 1:20.000

TARIFFE PER KM² (in euro)

Superficie studiata (in km ²)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 25	9,34219	4,67109	2,33557	9,34219
da 25 a 100	7,78517	3,11408	1,55701	7,78517
da 100 a 400	6,22816	2,33557	1,16776	6,22816
oltre 400	4,67109	1,55701	0,77851	4,67109

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala oltre 1:10.000 fino a 1:20.000 Fa = 1,2

CATEGORIA E

Carte di base a scala 1:25.000 da fotografie aeree in scala comprese tra 1:20.000 e 1:35.000

TARIFFE PER KM² (in euro)

Superficie studiata (in km ²)	Fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 100	2,02414	0,68508	0,43599	2,33557
da 100 a 400	1,55701	0,52937	0,34257	1,86844
da 400 a 1.600	1,24564	0,40485	0,26468	1,55701
oltre 1.600	0,93421	0,31142	0,20240	1,16776

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala fino a 1:20.000 oppure oltre 1:35.000 Fa = 1,1

CATEGORIA F

Carte di base in scala 1:50.000 da fotografie aeree in scala 1:30.000

TARIFFE PER KM² (in euro)

Superficie studiata (in km ²)	Fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 400	0,93422	0,34257	0,21800	1,55701
da 400 a 1.600	0,562280	0,26468	0,17126	1,32347
da 1.600 a 5.000	0,46708	0,18685	0,13237	1,01205
oltre 5.000	0,38925	0,15571	0,08806	0,77850

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala fino a 1:30.000 Fa = 1,1

CATEGORIA G

Carte di base in scala 1:100.000 da fotografie aeree in scala oltre 1:30.000

TARIFFE PER KM² (in euro)

Superficie studiata (in km ²)	fotogeologia	fratture	drenaggio
fino a 3.200	0,38925	0,23354	0,12457
da 3.200 a 10.000	0,31142	0,15571	0,08806
da 10.000 a 30.000	0,23354	0,10898	0,07783
oltre 30.000	0,19465	0,07783	0,06228

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

CATEGORIA H

Carte alla scala 1:200.000 ed oltre per studi regionali da fotografie aeree in scala oltre 1:30.000

Superficie da studiare non inferiore a 20.000 km²

	fotogeologia	fratture	drenaggio
Tariffa per km ² in euro	0,07783	0,04669	0,03114

X - RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA GEOTERMICA

Art. 41

Tutte le prestazioni professionali inerenti alla ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene vengono normalmente compensate con tariffe a discrezione, ad eccezioni delle seguenti:

- a) rilevamento geologico di superficie per il quale si rimanda agli articoli 15, 16 e 17 e relative tabelle;
- b) fotogeologia, per cui si rimanda agli articoli 37, 38, 39 e 40;
- c) assistenza geologica alle perforazioni, accessi ad uffici pubblici e privati, ecc., per i quali si applicano le tariffe a vacanza secondo agli articoli 12, 13 e 14.

Il Ministro per la grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
BERSANI

(aggiornato al Decreto del 30 luglio 1996 n° 519, G.U. del 05 ottobre 1996)

**ORDINE
DEI GEOLOGI
DEL LAZIO**

TARIFFA GIUDIZIARIA

Legge dell'08 luglio 1980, n° 319 (G.U. 15 luglio 1980, n° 192).

D.P.R. 14 novembre 1983, n° 820 (G.U. 28 gennaio 1984, n° 28).

via Flaminia 43 00196 ROMA
tel. 0636000166
fax 0636000167
e-mail: geologi.lazio@flashnet.it

Legge dell'08 luglio 1980, n° 319 (G.U. 15 luglio 1980, n° 192).

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

Art. 1

Classificazione dei compensi

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità. Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati a tempo.

Art. 2

Onorari fissi e variabili

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3

Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Art. 4

Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di €12,77 e per ciascuna delle successive è di €7,10¹.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero di vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 445 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

¹ Valori così modificati dal Decreto Ministero di grazia e giustizia del 05 dicembre 1997.

Art. 5
Aumento degli onorari

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

Art. 6
Incarichi collegiali

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7
Spese

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8
Durata dell'incarico

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9
Indennità

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la L. 26 luglio 1978, n° 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore e tutti gli altri al primo dirigente.

È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Art. 10

Adeguamento periodico degli onorari

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Art. 11

Liquidazione dei compensi ed opposizione

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'art. 29 della L. 13 giugno 1942, n° 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Art. 12

Determinazione provvisoria degli onorari

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2 gli onorari per i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacanze di cui all'art. 4.

Art. 13

Abrogazioni

È abrogata la L. 01 dicembre 1956, n° 1426; sono altresì abrogati l'art. 23 del R.D. 28 maggio 1931, n° 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. 24 del R.D. 18 dicembre 1941, n° 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

D.P.R. 14 novembre 1983, n° 820 (G.U. 28 gennaio 1984, n° 28).

Approvazione delle tabelle (aggiornate al D.P.R. 27 luglio 1988, n° 352) contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale (in attuazione dell'art. 2 della L. 08 luglio 1980, n° 319).

Art. 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

... *Omissis* ...

Art. 14

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

	fino a	€5.164,57	dallo 0,89	all'1,78 %	
da	€5.164,58	fino a	€10.329,14	dallo 0,59	all'1,19%
da	€10.329,15	fino a	€25.822,84	dallo 0,3	allo 0,6%
da	€25.822,85	fino a	€51.645,69	dallo 0,18	allo 0,36%
da	€51.645,70	fino a	€103.291,37	dallo 0,119	allo 0,238%
da	€103.291,38	fino a	€258.228,44	dallo 0,059	allo 0,119%
da	€258.228, 45	fino e non oltre	€516.456,90	dallo 0,03	allo 0,06%

Art. 19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro centocinquante e trentotto centesimi ad un massimo di euro tremilasettantadue e novantadue centesimi.

... *Omissis* ...

Art. 29

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti

**ORDINE
DEI GEOLOGI
DEL LAZIO**

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge del 03 febbraio 1963, n° 112

D.P.R. 18 novembre 1965, n° 1403

Legge 25 luglio 1966 n° 616

D.P.R. 03 novembre 1982, n° 981

D.P.R. 17 aprile 1985, n° 399

Legge 12 novembre 1990, n° 339

Decreto 12 aprile 1991

Norme deontologiche

via Flaminia 43 00196 ROMA
tel. 0636000166
fax 0636000167
e-mail: geologi.lazio@flashnet.it

LEGGE 03 FEBBRAIO 1963, N° 112

**Disposizioni per la tutela del titolo e della professione
di geologo²**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

Titolo professionale

Il titolo di geologo spetta a coloro che in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Art. 2

Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

H geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3

Oggetto della professione

Formano oggetto dell'attività professionale del geologo:

- a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
- b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
- c) le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
- d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
- e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerali, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;
- f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
- g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
- h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
- i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai corrimi precedenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 4

Albo ed elenco speciale dei geologi

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni tre anni, curarne la revisione.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

² I commi e gli articoli in corsivo sono stati abrogati.

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente ai territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità³

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo; e) avere la residenza in Italia.

Art. 6

*Iscrizione all'albo di professori universitari
e liberi docenti*

All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole geologica.

Possono altresì essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attività di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.

Art. 7

Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di geologo, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 8

Ordine nazionale dei geologi.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine Nazionale dei geologi ed eleggono il Consiglio Nazionale dell'Ordine.

³ La cittadinanza italiana non costituisce più requisito per l'iscrizione all'Ordine in applicazione degli artt. 48152 e 59 del trattato C.E.E. per i cittadini comunitari e dell'art. 10, comma 7, della legge 28.2.1990, n. 39, per i cittadini extracomunitari.

Art. 9

Attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine Nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa d'iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 10

*Ricorsi avverso le deliberazioni
del Consiglio Nazionale dell'Ordine*

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale per i geologi di cui all'articolo 12.

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Art. 11

Scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine

Se non è in grado di funzionare e se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli - ovvero se ricorrano altri gravi motivi - il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.

Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Art. 12

Commissione centrale

Presso il Ministero della grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per i geologi. Essa sarà composta:

- a) *di un Magistrato di Cassazione che ha le funzioni di Presidente;*
- b) *del Capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministero della grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di Vice presidente;*
- c) *di due componenti designati rispettivamente dal Ministro per l'industria e commercio e dal Ministro per la pubblica istruzione;*
- d) *di nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo dei geologi.*

Non possono far parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio Nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per la pubblica istruzione.

Art. 13

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine Nazionale dei geologi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14

Pratica professionale

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

Art. 15

Laureati in ingegneria, scienze naturali, fisica e chimica

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, in chimica, i quali dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva o almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda d'iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Norme regolamentari

Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963.

SEGNI

FANFANI, BOSCO, TRABUCCHI,
TREMELLONI, GUI, COLOMBO.

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

D.P.R. 18 NOVEMBRE 1965 N°1403

Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo⁴

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Udito il parere dei Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965.

SARAGAT

MORO, REALE

Visto, il *Guardasigilli*: Reale

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965.
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 129, VILLA*

TITOLO I
DELL'ALBO PROFESSIONALE

Art. 1

Modalità di iscrizione nell'albo

Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio Nazionale dell'Ordine, allegando il titolo o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo di cui alla lettera *d*) dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per la iscrizione negli albi professionali nonché, se del caso, la documentazione di cui all'art. 7 della legge.

I pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica, il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 5 della predetta legge, nonché la compatibilità della libera professione con la posizione d'impiego.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 6 della predetta legge debbono, ai fini della iscrizione nell'albo professionale produrre un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

I laureati in scienze naturali debbono, a norma del predetto art. 6, produrre la documentazione e i titoli comprovanti la loro attività di specialisti in campo paleontologico.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) della predetta legge, il Consiglio Nazionale dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i cittadini stranieri, l'esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con l'attestazione del Ministero degli affari esteri, prevista dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938; n. 897.

⁴ I commi e gli articoli in corsivo sono stati abrogati.

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Art. 2

Dell'iscrizione nell'elenco speciale

Per i pubblici impiegati, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge, che aspirano all'iscrizione nell'elenco speciale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Iscrizione - Rigetto della domanda

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, deve essere motivata.

Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato nel primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso a norma degli articoli 14 e seguenti del presente regolamento alla Commissione centrale la quale - richiamati gli atti - decide sulla domanda.

Art. 4

Anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

L'anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 5

Tessera di riconoscimento

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine rilascia a ciascun iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Art. 6

Cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 5 della legge, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'art. 7 della legge.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine pronuncia. La cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1 del comma precedente.

Art. 7

Comunicazione delle decisioni del Consiglio Nazionale

Le decisioni del Consiglio Nazionale sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione dei provvedimenti per dieci giorni nella sede del Consiglio Nazionale.

Art. 8

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale debbono essere trasmessi in copia a cura del Consiglio Nazionale dell'Ordine al Ministero di grazia e giustizia, ai Presidenti ed ai Procuratori generali delle Corti di appello e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

TITOLO II DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 9

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Nazionale

Il Presidente del Consiglio Nazionale ha la rappresentanza

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 10

Riunioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 11

Riunioni della Commissione centrale

Il Presidente della Commissione centrale convoca la Commissione ogni volta che sia necessario.

Il verbale è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi.

TITOLO III DEI CONTRIBUTI

Art. 12

Determinazione dei contributi

A nonna dell'art. 9 lettera g) della legge, il Consiglio Nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di settembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute per l'anno successivo dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio determina la misura della tassa di iscrizione all'albo e al l'elenco speciale, dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

Art. 13

Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferiscono.

TITOLO IV DEI RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

Art. 14

Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'art. 10 della legge, escluso quello presentato dal Pubblico Ministero, deve essere redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;*
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;*
- c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della Commissione centrale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria della Commissione centrale.*

Art. 15

Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato al Consiglio Nazionale; se ricorrente è il professionista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della Segreteria del Consiglio che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il Pubblico Ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il Consiglio, decorso il termine di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere alla Commissione centrale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Art. 16

Trattazione del ricorso

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il Presidente della Commissione centrale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il Presidente della Commissione può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il termine strettamente necessario a tali adempimenti.

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Art. 17

Esame del ricorso

*Le sedute della Commissione centrale non sono pubbliche. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo **apposita istanza contenuta** nel ricorso.*

Qualora la Commissione centrale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso della Commissione centrale.

Art. 18

Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria della Commissione centrale ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera e) del precedente art. 14 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria della Commissione centrale.

Visto, il Ministro per la grazia e giustizia: REALE

LEGGE 25 LUGLIO 1966 N° 616

**Norme integrative per l'applicazione della legge
3 febbraio 1963, n° 112, contenente norme per la tutela
del titolo e della professione di geologo⁵**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Elettorato

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed è composto di nove membri.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio Nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.

Art. 2

Elezioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine

L'elezione del Consiglio Nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal Presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio Nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio Nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 3

Elenco degli elettori - Seggio elettorale

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il Presidente del Consiglio Nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del Presidente del Consiglio Nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 4

Composizione del seggio elettorale

Il Presidente del Consiglio Nazionale prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il Presidente del seggio, il Vice presidente e due scrutatori.

Il Segretario dell'Ordine esercita le funzioni di Segretario del seggio: in caso di impedimento il Segretario è sostituito da un Consigliere scelto dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5

Votazione

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in un unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio

⁵ I commi e gli articoli in corsivo sono stati abrogati

della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al Presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore, all'uopo, richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al Presidente del seggio in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o da conciliatore, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il Presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda senza aprirla, e previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 6

Scrutinio

Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il Presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Se i votanti sono almeno un terzo degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'art. 2. La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il Presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il Presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del Segretario, verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e dal Segretario stesso.

Art. 7

Diritto di opzione - Sostituzione

Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro venti giorni dalla comunicazione della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Per la sostituzione il Consiglio Nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 8

Elezioni dei membri della Commissione centrale Opzione

Per l'elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Quando un membro del Consiglio Nazionale è eletto membro della Commissione centrale questi è tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 9

Comunicazione dell'esito delle elezioni

Il Presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio Nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio Nazionale.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Art. 10

*Riunione del Consiglio Nazionale
e della Commissione centrale - Cariche e durata*

Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un Presidente, un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Quando il Presidente e il Vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il Presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale e la Commissione centrale durano in carica rispettivamente tre o quattro anni, con decorrenza dalla relativa data di insediamento.

I componenti eletti venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni

caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 11

*Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio Nazionale
Sostituzione - Rinnovo della elezione*

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio Nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti.

In mancanza di tali candidati il Consiglio Nazionale fissa entro 2 mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 12

Rinnovo delle elezioni del Consiglio Nazionale

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio Nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un Commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio Nazionale ed al Commissario stesso.

Il Commissario straordinario provvede ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 13

*Annullamento delle elezioni di membri elettivi
della Commissione centrale*

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a dare immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia che, entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono

nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente, il Ministero per la grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.

Art. 14

Sanzioni disciplinari

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a secondo della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) censura;
- 2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: *a)* l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; *b)* la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato, iscritto:

può, a domanda, essere di nuovo

- a)* nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b)* negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge.

Art. 15

Procedimento disciplinare

Il Consiglio Nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In caso di irreperibilità le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio Nazionale.

Art. 16

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Commissione centrale

Le impugnazioni previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sono proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

I ricorsi proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli Nazionali professionali.

Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o di eleggibilità, sono impugnabili, anche per il merito, davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Il tribunale provvede in camera di Consiglio con sentenza, sentiti il Pubblico ministero e l'interessato.

Il Collegio presso il tribunale e presso la Corte d'appello di Roma è integrato da due geologi. All'inizio dell'anno giudiziario il Consiglio superiore della magistratura, o, per sua delega, il Presidente della Corte d'appello di Roma, nomina per ciascun grado due componenti effettivi e due supplenti, su designazione, in un numero doppio, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei geologi.

L'appello della sentenza del tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

Art. 17

Tariffa professionale

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio Nazionale dei geologi.

Art. 18

*Prima formazione dell'albo professionale
e dell'elenco speciale*

Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una Commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio Nazionale.

La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un Magistrato di Corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché dalla ricevuta di versamento della relativa

tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio Nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.

L'iscrizione, è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.

La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.

La Commissione completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 19

*Ricorsi avverso le deliberazioni in materia
di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale*

Le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla Commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli Nazionali professionali.

La Commissione straordinaria è composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché da nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

La Commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della Commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni della Commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

Art. 20

Prima elezione del Consiglio Nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un Commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, l'elezione del Consiglio Nazionale unitamente a quella dei membri della Commissione centrale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il Commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, collera di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il Commissario straordinario è anche Presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un Vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 21

Determinazione della tassa di iscrizione, del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati

Fino all'insediamento del Consiglio Nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati nonché la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti €4,13 per la tassa di iscrizione, €3,10 per il contributo annuale, €0,26 per la tassa di rilascio dei certificati.

I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della Segreteria dei Consigli Nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. 2 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966.

SARAGAT

MORO, REALE, PRETI
COLOMBO, ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

D.P.R. 03 NOVEMBRE 1982 N° 981

**Approvazione del regolamento per gli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio della professione del geologo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Le lauree in scienze geologiche ed in ingegneria mineraria sono titoli accademici validi per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo.

Art 2

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, ciascuna Commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composta del Presidente e di quattro membri.

Il Presidente viene nominato fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo di materie geologiche; i membri vengono prescelti da terne - designate dai componenti Ordini e Collegi professionali - formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo ed a riposo;

b) liberi docenti;

c) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all'art 3;

d) funzionari tecnici che esplicano mansioni di geologi presso pubbliche amministrazioni iscritti all'elenco speciale dell'Ordine Nazionale dei geologi, con almeno quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'art. 3;

e) funzionari tecnici, in possesso della laurea in ingegneria mineraria ed iscritti all'albo professionale degli ingegneri, che svolgano mansioni di geologo presso pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'art. 3; ,

f) fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono far parte delle Commissioni per la categoria a) anche i professori incaricati.

Art. 3

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione' di geologo consistono in un colloquio, in una prova grafica ed in una prova orale.

Il colloquio tende all'accertamento della preparazione professionale del candidato attraverso l'esame e la discussione di un lavoro sperimentale nel campo geologico-applicativo che può anche essere la tesi di laurea.

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

H risultato negativo del colloquio, preclude al candidato la prosecuzione dell'esame.

La prova pratica comprende una relazione scritta, anche con grafici, su argomenti di carattere professionale riguardante:

- 1) esplorazione geologica del sottosuolo;
- 2) idrogeologia;
- 3) geomorfologia applicata;
- 4) geologia delle costruzioni;
- 5) geologia mineraria;
- 6) geologia agraria.

La Commissione propone tre temi tra gli argomenti predetti e il candidato ha facoltà di scelta.

Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione.

La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in un colloquio sulle stesse materie oggetto della prova pratica.

Art. 4

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori che siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi per ciascuna sessione con ordinanza ministeriale.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto sia nel colloquio che nella successiva prova grafica. Sulle prove orali la Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. L'atto è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1982.

PERTINI

SPADOLINI, BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1983. Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 7.

D.P.R. 17 APRILE 1985, N° 399

**Integrazioni al D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981,
relativo all'approvazione del regolamento per gli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di geologo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo, emanato con D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento sopracitato;

Udito il Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, è integrato come segue:

– il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori con corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami»;

– dopo l'ultimo comma dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1985.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1985.

Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 27.

LEGGE 12 NOVEMBRE 1990, N° 339

Decentramento dell'Ordine Nazionale dei geologi

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ordine Regionale

1. Presso ogni Regione è costituito l'Ordine Regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'Ordine Nazionale dei geologi, sezione regionale.

2. I Consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna Regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 2

Consiglio Regionale

1. Gli iscritti all'Ordine Regionale eleggono il Consiglio Regionale dei geologi, che è composto di sette membri se gli iscritti non superano il numero di duecento e di nove membri se il loro numero è superiore.

2. I componenti del Consiglio predetto devono essere iscritti all'Ordine da almeno cinque anni, sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto per mezzo di schede, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Per la prima elezione il Consiglio Nazionale dell'Ordine nomina per ciascuna Regione un Commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al Presidente il Commissario straordinario.

4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale re-

gionale di cui al comma 3.

Art. 3

*Cariche del Consiglio Regionale e sue riunioni
Decadenza dei suoi membri e scioglimento*

1. Per le cariche e le riunioni del Consiglio Regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.1403.

2. La carica di componente del Consiglio di un Ordine periferico è incompatibile con quella di membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio Nazionale.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il membro del Consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.

5. I membri decaduti, o dimissionati sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti.

6. Il Consiglio Regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla Commissione centrale il Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 4

Attribuzioni del Consiglio Regionale

I. Il Consiglio esercita nella propria Regione le attribuzioni già demandate al Consiglio Nazionale dell'Ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963; n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio Nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Art. 5

Consiglio Nazionale dell'Ordine e sue attribuzioni

1. L'Ordine Nazionale dei geologi è costituito da tutti gli iscritti agli Ordini Regionali, i quali eleggono il Consiglio Nazionale dell'Ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.

2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei Consigli Regionali; esprime, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi Ordini, lo scioglimento dei Consigli degli Ordini e la nomina dei Commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di Commissioni e Organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli Ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reinscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli Consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitgli dalla presente legge o da altre disposizioni.

Art. 6

Impugnazioni

I. Le decisioni del Consiglio Regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine, con ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.

2. Il ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine è presentato o notificato al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. Salvo che, si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine ha effetto sospensivo.

4. Le decisioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel, cui circondario ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l'elezione contestata.

5. La decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello.

6. Sia il tribunale sia la Corte d'appello sono integrati da due iscritti all'Ordine, *designati di volta in volta dal Consiglio Nazionale*⁶ fra i geologi che siano cittadini italiani di età non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'Ordine da almeno cinque anni.

7. Il tribunale e la Corte d'appello provvedono in Camera di Consiglio sentito il Pubblico Ministero e l'interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato.

8. Avverso la decisione della Corte d'appello è proponibile ricorso per Cassazione dall'interessato o dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento della profes-

⁶ Dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 83/98 della Corte Costituzionale e sostituito dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 7 ottobre 1998 (nota P-98-19878 fasc. 202198 R.V./8a Comm.) che ha disposto di delegare la designazione ai Presidenti delle Corti di Appello in modo permanente.

sione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reinscrizione nell'Ordine, nonché in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il Consiglio dell'Ordine periferico al Consiglio Nazionale e quest'ultimo alla Commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa.

2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

- Il testo degli articoli da 2 a 6 della legge n. 616/1966 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo) è il seguente:

«Art. 2 (*Elezioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine*). - L'elezione del Consiglio Nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal Presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio Nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 3 (*Elenco degli elettori - Seggio elettorale*). - Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il Presidente del Consiglio Nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché per i sospesi dall'esercizio professionale la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del Presidente del Consiglio Nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 4 (*Composizione del seggio elettorale*). - Il Presidente del Consiglio Nazionale prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il Presidente del seggio, il Vice presidente e due scrutatori.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5 (*Votazione*). - Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in un unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al Presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore, all'uopo, richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al Presidente del seggio in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il Presidente del seggio, verificata e fattamente constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 6 (Scrutinio). - Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Se i votanti sono almeno un terzo degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'art. 2.

La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il Presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il Presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e dal segretario stesso».

Note all'art. 3:

- Il testo degli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, approvato con DPR n. 1403/1965, è il seguente:

«Art. 9 (*Attribuzioni del Presidente del Consiglio Nazionale*). - Il Presidente del Consiglio Nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.

Egli inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 10 (*Riunioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine*). - Il Consiglio Nazionale dell'Ordine è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi».

- Il testo dell'art. 11 della legge n. 112/1963 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) è il seguente:

«Art. 11 (*Scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine*). - Se non è in grado di funzionare, se - chiamato all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.

Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti all'albo».

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 112/1963 è il seguente:

«Art. 9 (*Attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine*). - Il Consiglio Nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
- f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine Nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine Nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari».

Note all'art. 5:

- Per la legge n. 6161/1966 si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 7.

- Per il titolo della legge n. 112/1963 si veda la precedente nota all'art. 4.
- Per il titolo del D.P.R. n. 1403/1965 si veda nelle note all'art. 3.
- Per il titolo della legge n. 616/1966 si veda la precedente nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 4001/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione e il funzionamento delle Amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2099):

Presentato dall'on. Vincenzo Scotti ed altri il 20 dicembre 1987.

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 maggio 1988, con pareri delle Commissioni, I, II e V.

Esaminato dalla VIII Commissione, in sede referente, il 17 gennaio 1990; 22 marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla VIII Commissione, in sede legislativa, il 12 giugno 1990.

Esaminato dalla VIII Commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 giugno 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2347):

Assegnato alla 2a Commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 luglio 1990, con pareri delle Commissioni I^a, 8^a e 13^a.

Esaminato dalla 2^a Commissione il 30 ottobre 1990 e approvato il 31 ottobre 1990.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 APRILE 1991

**Istituzione dei Consigli degli Ordini Regionali
dei geologi**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 12 novembre 1990, n. 339;
Vista la delibera dell'Ordine Nazionale dei geologi in data 7 marzo 1991;

Decreta:

Sono costituiti i Consigli degli Ordini Regionali dei geologi nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 aprile 1991.

p. Il Ministro: COCO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 339/1990, è il seguente:

«Art. 1 (*Ordine Regionale*). - *I*. Presso ogni Regione è costituito l'Ordine Regionale dei geologi con sede nel Comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'Ordine Nazionale dei geologi, sezione regionale.

2. I Consigli degli Ordini periferici sono costituiti, per ciascuna Regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine».

APPROVA

con deliberazione n. **121/97** le «Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di geologo in Italia» di seguito allegate, rendendole immediatamente applicabili su tutto il territorio nazionale; ne decide la diffusione a mezzo circolare e successiva pubblicazione sulla stampa di categoria.

**NORME DEONTOLOGICHE RIGUARDANTI L'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA**

Principi Generali

- 1) La professione del geologo è di preminente interesse pubblico e deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente regolamento di etica professionale.
 - 2) I principi deontologici si individuano e precisano in quelli di correttezza e decoro professionale, di colleganza, di riservatezza e di informativa.
 - 3) Le presenti norme si applicano per il geologo libero professionista che esplica l'attività professionale in maniera continuativa oppure saltuaria e per il geologo pubblico dipendente o privato iscritto all'Albo in quanto autorizzato dall'Ente di appartenenza ad esercitare singoli atti di libera professione.
 - 4) Il geologo è tenuto a perfezionare ed aggiornare la sua preparazione professionale e deve assumere solo gli incarichi che ritiene di essere in grado di svolgere, singolarmente o in collaborazione.
 - 5) Al geologo è vietato sottoscrivere relazioni unitamente a persone non iscritte. Nel caso di prestazioni professionali prestate in gruppo o in forma collegiale, anche con appartenenti ad altre professioni, devono essere specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità di ciascun appartenente al gruppo o collegio, sin dall'origine.
- Rapporti con l'Ordine Professionale***
- 6) È dovere di ogni geologo collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Conseguentemente, ove richiestone e/o convocato, deve presentarsi e fornire i chiarimenti ed i documenti che gli venissero richiesti.

Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di geologo in Italia

Il C.N. Geologi nella seduta del 2 dicembre 1997,

VISTO

il testo delle «Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di geologo in Italia» congiuntamente elaborato con gli ordini Regionali;

PRESO ATTO

delle deliberazioni di approvazione del predetto testo da parte di tutti gli Ordini Regionali:

Ordine Regionale	N. delibera	Data approvazione
Abruzzo	71/97	25.07.1997
Basilicata	Verb. n. 142	del 3.12.1996
Calabria	393	24.10.1997
Campania	297	13.10.1997
Emilia- Romagna	102/96	04.12.1996
Friuli- Venezia Giulia	27/97	16.05.1997
Lazio	120/96	16.12.1996
Liguria	10/97	17.01.1997
Lombardia	17	17.01.1997
Marche	191	06.12.1996
Molise	027	27.11.1996
Piemonte	95/97	16.10.1997
Puglia	3	22.11.1996
Sardegna	46/96	02.12.1996
Sicilia	299	27.11.1996
Toscana	114/96	28.11.1996
Trentino- Alto Adige	96/96	27.11.1996
Umbria	52/96	18.12.1996
Valle d'Aosta	21/1996	Verbale n. 14/1996
Veneto	11/97	21.02.1997

7) Gli iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale sono tenuti ad osservare tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio dell'Ordine istituzionalmente preposto.

8) Il geologo dipendente iscritto all'Albo Professionale cui sia concesso di svolgere in via saltuaria e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza atti di libera professione, deve preventivamente comunicare all'Ordine il tipo di incarico ricevuto con gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Rapporti con i Colleghi

9) Ogni geologo iscritto all'Albo e all'Elenco Speciale ha il dovere di comportarsi con i Colleghi con la massima lealtà e correttezza, in particolare evitando di diffondere notizie atte a determinarne il discredito, pur rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di critica ed un diverso convincimento. Quando ha motivate riserve sul comportamento di un Collega deve informarne l'Ordine di appartenenza di quest'ultimo.

10) Il geologo non deve tentare di sostituirsi ai Colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o stiano per ottenerli. Qualora sia chiamato alla sostituzione, deve accertare che l'incarico sia stato formalmente revocato e deve darne informazione al Collega.

11) Il geologo che intenda promuovere azione giudiziale contro un Collega per motivi professionali, deve dare preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

12) Quando nell'espletamento dell'incarico ricevuto il geologo utilizza in tutto o in parte un elaborato altrui, è tenuto a citarne la fonte ed a chiederne nei casi previsti l'autorizzazione. Né può indicare come propria una prestazione eseguita in collaborazione con altri, senza indicarne i nomi e le mansioni da loro svolte.

13) Il geologo deve esporre le sue qualifiche in modo chiaro ed inequivocabile su carta intestata, targhe, timbri, rubriche di ogni genere, ecc., specificando l'esatto valore di ogni titolo. Se allo studio, associato o no, viene data una denominazione convenzionale, alla stessa devono seguirne

re i nomi e cognomi dei componenti con le relative e precise qualifiche professionali.

Rapporti con i Committenti

14) Il rapporto con il Committente impone al geologo un comportamento improntato alla massima chiarezza, lealtà e correttezza. Interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche co-interessato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiaro le prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti *Norme deontologiche* e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie *Normative*

15) Il geologo è tenuto al segreto professionale quindi non può, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

Nell'espletamento dell'incarico deve tutelare nel miglior modo l'interesse del Committente purché non contrasti con l'interesse e la sicurezza pubblica e non deve subire passivamente la volontà del Committente quando questa sia in contrasto con il prestigio, la dignità o il decoro del geologo stesso e/o della categoria.

16) Il geologo è tenuto all'osservanza di quanto stabilito dalla tariffa professionale e non può derogare dai minimi in essa indicati se non per disposizioni di legge.

17) Il geologo può recedere dall'incarico anche in corso d'opera per giusta causa, ma senza danneggiare il Committente né i Colleghi in caso di prestazione collegiale.

Rapporti con il territorio

18) Il geologo, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l'ambiente, deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco energetico.

Norme relative a concorsi e commissioni

19) Il geologo non dovrà partecipare a concorsi per opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano dichiarate inaccettabili

dall'Ordine competente e quando contrarie alla deontologia professionale c/o non compatibili con le normative nazionali o internazionali vigenti.

20) Il geologo, che sia stato chiamato a far parte della Commissione giudicatrice di un concorso, è tenuto ad osservare ed a fare osservare le presenti norme e, in caso di infrazioni, a dare immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine della Regione in cui si svolge il concorso oltre che della Regione di appartenenza.

21) Il geologo che sia stato eletto o designato a far parte a qualsiasi titolo di Commissione giudicatrice o che sia stato prescelto dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, è tenuto a tutelare e promuovere tutte le iniziative per l'inserimento dell'attività professionale nonché ad osservare le presenti norme, le disposizioni e le direttive che lo stesso Ordine

di appartenenza dovesse impartire nell'interesse della categoria professionale. Lo stesso è inoltre tenuto ad informare tempestivamente l'Ordine quando viene a conoscenza di fatti che possano ledere la categoria.

22) Il geologo membro di Commissioni Edilizie, Commissioni Edilizie integrate o Commissioni Urbanistiche deve prestare la sua opera nell'interesse esclusivo della collettività, in accordo con le disposizioni emanate dall'Ordine; in particolare è considerato comportamento gravemente scorretto quello di sollecitare incarichi professionali da terzi per pratiche soggette a concessione o ad autorizzazione da parte del Comune o dell'Ente che lo ha nominato.

23) Le presenti norme hanno valenza nazionale.

**ORDINE
DEI GEOLOGI
DEL LAZIO**

SISTEMA PENSIONISTICO

Legge del 08 AGOSTO 1995, n° 335

D. Lgs. 10 febbraio 1996, n° 103

PARERI LEGALI

Esercizio in forma associata o societaria di attività professionale

Parere sulla legittimità di gare per lavori professionali

Poteri e limiti del Consiglio dell'Ordine in merito alla vidimazione e/o liquidazione delle parcelle professionali

CIRCOLARI DEL C.N.G.

Circolare n° 1 31/01/94 - *Attribuzioni e responsabilità del Geologo componente la Commissione Edilizia Comunale*

Circolare n° 18 27/04/95 - *Sui compiti del Geologo in seno alla Commissione Edilizia Comunale*

Circolare n° 21 08/08/95 - *Legge 155/89, art. 4, comma 12-bis; riduzione dei minimi di tariffa*

Circolare n° 71 11/03/97 - *Circolare del C.N. n° 54 del 26 settembre 1996*

Circolare n° 112 11/12/98 - *Approvazione definitiva della legge "Merloni-ter"*

via Flaminia 43 00196 ROMA
tel. 0636000166
fax 0636000167
e-mail: geologi.lazio@flashnet.it

SISTEMA PENSIONISTICO

LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

(Supplemento Ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 16 agosto 1995)

... *Omissis*...

Art. 2

(Armonizzazione)

... *omissis*...

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza ob-

bligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera *a)* alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

... *omissis*...

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione

(Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 52 del 2.3.1996)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Estensione della tutela pensionistica
ai liberi professionisti*

I. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il

cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

Art. 2.

Prestazioni. Sistema di calcolo

I. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Forme gestorie

I. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale simile, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).

Art. 4.

Ente pluricategoriale

1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.

2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

Art. 5.

Ente gestore di categoria

1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La deli-

bera di costituzione e il piano sono trasmessi. entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 6,

Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti

1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondenti al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:

a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;

b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale,

4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:

a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;

b) la misura dei contributi in proporzionale al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26; della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;

c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatoria si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al de-

creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

Art. 7.

Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;

b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 8.

*Obblighi di comunicazione: contribuzione
a carico degli iscritti*

I. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.

2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

I. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statuari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente alla attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.

2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente e-

sponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.

3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1996

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: CAIANTELLO

DINI Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

TREU Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PARERI LEGALI

Esercizio in forma associata o societaria di attività professionale

1. Breve excursus legislativo e giurisprudenziale

Il divieto di costituzione di società tra professionisti è stato costantemente giustificato dalla giurisprudenza con riferimento all'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi nei confronti di prestazioni professionali per le quali, stante la loro delicatezza, il legislatore ha imposto particolari abilitazioni. In tal senso si deve ricordare l'art. 2229 c.c. secondo il quale «la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi» e l'art. 2232 c.c. che impone al professionista di eseguire «personalmente» l'incarico assunto.

La giurisprudenza, quindi, ha per il passato individuato nelle società professionali uno strumento per mascherare l'esplicazione di attività, per le quali siano richiesti particolari titoli di abilitazione, da parte di soggetti non legittimati (si veda Cass. Civ. I Sez. 29.01.1973, n. 268), ovvero una realtà tale da indurre in equivoco i terzi, coprendo un'attività non corrispondente a quella abilitata e, pertanto, sfornita delle necessarie garanzie tecniche (si vedano Cass. Civ. Sez. II 8.10.1975, n. 3193 e Cass. Civ. Sez. I 02.03.1994, n. 2053).

In tale contesto la stessa giurisprudenza ha via via provveduto a delimitare l'oggetto del divieto, escludendo da questo le cosiddette «società di mezzi», in quanto strumentali all'esercizio professionale e «forma» di tale esercizio (si veda Cass. Civ. Sez. II' 30.01.1985, n. 566), ovvero quelle società il cui oggetto so-

ciale non sia costituito dall'attività professionale in senso stretto, ma da una attività più complessa, coinvolgendo l'utilizzazione di strutture industriali e complesse organizzazioni amministrative ovvero richiedenti speciali competenze tecniche e scientifiche (si veda Cass. Civ. Sez. II' 6.12.1986, n. 7263).

2. Gli effetti delle nuove disposizioni.

Legge 266/97

La cosiddetta «legge Bersani» (L. 7.08.1997, n. 266) ha abolito il divieto di esercizio in forma associata delle attività professionali protette.

Il comma 1 dell'art. 24 della citata normativa ha abrogato, infatti, l'art. 2 della legge n. 1815 del 23.11.1939 che vietava la costituzione di società con lo scopo di fornire consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

La legge 266/97 si è però solo limitata ad eliminare il menzionato divieto: nulla ha previsto di preciso sul «come» si possano costituire le nuove società professionali, non più vietate.

Infatti restano in vigore l'obbligo espresso nell'art. 1 della legge 1815/1939 di effettuare l'esercizio associato delle professioni secondo particolari modalità e, per altro verso, i principi espressi dagli articoli sopra richiamati 2229 e 2232 del codice civile e l'articolo 348 del codice penale sull'abusivo esercizio della professione.

In tale contesto ulteriori perplessità sono state suscitate dal comma 2 del medesimo art. 24 che ha disposto che entro 120 giorni il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con quello

dell'Industria e della Sanità, deve disciplinare con apposito regolamento «i requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1815».

Infatti si è obiettato da parte di molti illustri giuristi che all'abolizione dell'ormai obsoleto divieto dell'esercizio delle professioni in forma societaria doveva conseguire da parte del legislatore stesso la rimozione degli ostacoli normativi che detto divieto avevano legittimato. Tali ostacoli, fondati come sopra esposto su una legge (il codice civile) potevano e dovevano essere rimossi solo con un'altra legge e non certo con un decreto interministeriale.

In ogni caso in applicazione di quanto disposto dalla «legge Bersani» i Ministri competenti hanno concertato, sia pure con ritardo, il prescritto «Regolamento», che però il Consiglio di Stato ha censurato sollevando accese polemiche. In particolare il Consiglio di Stato ha inquadrato la materia delle società professionali all'interno della carta costituzionale in cui la legislazione ordinaria e la normativa regolamentare sono destinate ad inserirsi.

Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato il Guardasigilli ha rispedito lo schema di «Regolamento», senza modifiche, ma accompagnato da una nuova relazione, agli stessi giudici di Palazzo Spada.

Nella nuova relazione il Ministro di Grazia e Giustizia sottolinea come la questione della compatibilità dell'esercizio in forma societaria delle attività professionali protette io non sia oggetto dell'art 33 della Costituzione.

La lettura di tale disposizione fornita dal menzionato Ministero nella citata relazione ritiene che «il costituente abbia avuto a riferimento per le attività professionali protette un esercizio prettamente individuale perché consentito solo in presenza di un accertamento di requisiti di competenza necessari per

l'abilitazione». Bisogna distinguere, spiega la relazione, l'esercizio della professione dalla prestazione professionale: il primo può infatti essere svolto in forma individuale, associata o in comune; la seconda, invece, è sempre effettuata da chi ha superato l'esame di Stato.

Sul punto si ritiene opportuna l'ulteriore considerazione che il carattere personale della prestazione professionale non è affievolito dal fatto che esista un centro di imputazioni giuridico economiche quale è la persona giuridica.

Nel frattempo anche l'Autorità Antitrust ha emesso, in data 26 marzo 1998, la segnalazione n. 16055 in merito al regolamento, in corso di emanazione, sulle società tra professionisti. Nonostante apprezzi un testo «ispirato dalle istanze più innovative», l'Authority denuncia il mancato recepimento di «alcuni principi fondamentali per lo sviluppo dei mercati in un'ottica concorrenziale». Il regolamento prevede che i soci - nelle ipotesi di società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice o cooperative - debbano essere «soci d'opera iscritti ad albi, elenchi o registri» eccezion fatta per i soci accomandanti e per i soci sovventori delle cooperative. Un'impostazione questa che secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato risulta essere «eccessivamente restrittiva».

In particolare l'Autorità garante si duole che nelle società semplici ed in nome collettivo (art. 18 del Regolamento) siano previsti soltanto soci iscritti negli albi; tale limitazione - sempre secondo detta Autorità - sarebbe eccessivamente ed ingiustificatamente restrittiva, mentre al contrario anche le società di persone tra professionisti iscritti e non iscritti potrebbero offrire un'ampia gamma di servizi, più idonei a rispondere alle sfide del mercato.

3. Criteri generali previsti per le future società tra professionisti dallo schema di regolamento interministeriale

Occorre a questo punto precisare, sia pure sinteticamente il contenuto dello schema di regolamento, che ha suscitato tra l'altro un acceso dibattito cui hanno partecipato tutti i rappresentanti degli Ordini professionali.

Il citato schema di regolamento apre all'esercizio delle professioni tutte le forme di società di capitali, ma vi consente anche la partecipazione di soci non professionisti, che è si minoritaria, ma che può sfiorare il 50%. Tale soluzione viene introdotta senza però mai nominare nell'articolato e nella relazione soci non professionisti e prevedendo, nel contempo, talune norme dirette a mantenere il carattere professionale delle società di capitali e ad evitarne un taglio nettamente commerciale.

Ma per quanto sia apprezzabile l'intento, le norme non sembrano adeguate al fine in quanto il carattere commerciale, immanente alla forma impersonale di esercizio di un'attività economica, non sembra possa essere arginato dal contenimento in quota minoritaria dei soci non professionisti, né dal vago e blando filtro d'accesso rappresentato dalla compatibilità degli interessi previsto dall'art. 15 dello stesso regolamento.

La presenza di soci privati, quando non favorisce elusioni, del titolo abilitante, non può infatti avere altra funzione che quella di ammettere soci finanziatori, con rilievo condizionante sull'indirizzo professionale e sull'autonomia dei soci professionisti e con ulteriori riflessi anche per la tutela del cliente, al quale l'art. 16 non consente neppure di conoscere i nomi dei soci non professionisti presenti nella società.

Infine il capo III dello schema di regolamento disciplina l'esercizio della professione nella forma della società cooperativa. In merito corre l'obbligo di osservare che detto tipo di socie-

tà è soggetto a penetranti controlli governativi che possono giungere fino al suo scioglimento di autorità e gode di agevolazioni di vario genere che introducono discriminazioni tra i professionisti soci della cooperativa e gli altri colleghi. Ma, soprattutto, si deve sottolineare che le società cooperative hanno finalità mutualistiche, avuto riguardo alle quali sorge spontaneo chiedersi che senso possa avere lo scopo mutualistico in una società che ha per oggetto l'esercizio di un'attività professionale da espletarsi nell'interesse di terzi e non già nell'interesse dei soci!

Lo schema di regolamento interministeriale, al di là dell'innegabile progresso che segna nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività delle professioni protette, lascia, pertanto, irrisolti molti dei nodi che trent'anni di dibattiti e di studi aveva portato alla luce e non attenua le perplessità circa l'indiscriminata apertura a tutte le forme societarie di tutte le professioni e circa l'accesso a tali società di soci non professionisti.

Non a caso recenti disegni di legge avevano prospettato una soluzione intermediaria che riservava alle sole professioni tecniche l'esercizio nella forma di società di capitali, escludendo le professioni sanitarie e giuridiche.

Non c'è dubbio che l'abolizione del divieto operato dalla «legge Bersani», non accompagnata da un indirizzo da parte del legislatore, appaia poco comprensibile dopo una elaborazione progettuale durata decenni e feconda di indicazioni. Ma non sfugge tuttavia all'esame del testo regolamentare l'impressione che non si sia tenuto sufficientemente conto degli orientamenti degli Ordini professionali, delle esperienze di altri ordinamenti e della cautela con cui per talune professioni vada utilizzato lo strumento della società impersonale, soprattutto nell'interesse degli utenti.

I limiti della soluzione accolta dal regolamento, anche qualora dovesse passare il secondo vaglio del Consiglio di Stato, non debbono tuttavia considerarsi definitivi, atteso che i principi generali del regolamento stesso andranno necessariamente rapportati a quelli previsti nella bozza di legge delega per il riordino delle professioni intellettuali.

Parere sulla legittimità di gare per lavori professionali

La legge 11.02.1994, n. 109 (cosiddetta «legge Merloni»), come modificata ed integrata dal decreto legge 3.04.1995, n. 101, convertito dalla legge 2.06.1995, n. 216 (cosiddetta «Merloni bis») ha dettato le nuove norme sull'affidamento di appalti da parte della Pubblica Amministrazione.

Lo scopo di detta normativa è stato quello di disciplinare il sistema di contrattazione pubblica, ormai impraticabile dopo gli infiniti scandali di «tangentopoli», dettando regole nuove e più articolati sistemi di controllo al duplice scopo di ovviare agli inconvenienti ed alle carenze che avevano favorito illeciti arricchimenti e di fornire agli operatori pubblici metodologie operative ben definite alle quali essi si sarebbero dovuti adattare.

Per quel che concerne i bandi d'appalto e, quindi, tra essi anche quelli rivolti a professionisti nella qualità di possibili astanti, l'art. 21 della richiamata normativa, al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità, impone che il bando sia corredato da un capitolato speciale in cui siano specificati rigidi parametri valutativi (valore tecnico ed estetico delle opere progettate, tempo esecuzione lavori, ecc.) con una gradazione in ordine d'importanza, onde consentire ai partecipanti alla gara

A seguito dell'approvazione di detta legge delega si auspica, infatti, che gli ordinamenti delle singole professioni potranno con maggiore specificità nei singoli casi introdurre discipline maggiormente compatibili con i caratteri di talune professioni intellettuali.

AVVOCATI VITAGLIANO - LAGONEGRO

l'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta più vantaggiosa.

Per quel che concerne le tariffe professionali merita uno specifico cenno la legge 18.11.1998, n. 415 (cosiddetta «Merloni-ter») che, tra le altre modifiche apportate al testo originario della legge 109/1994, ha introdotto, con l'art. 6, integrazioni e modifiche all'art. 17 di detta legge in materia di tariffe.

In questa sede si deve sottolineare in particolare il contenuto dei commi 14-bis, 14-ter e 14-quater introdotti con il citato art. 6. Infatti si è stabilito che «i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli» (art. 17, comma 14-bis).

Il citato decreto, che il comma 7 dell'art. 6 della legge 415/1998 prevede debba essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, non è ancora stato promulgato.

L'introdotta comma 14-ter ha specificatamente previsto che «fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore».

Infine il comma 14-quater ha statuito che «i corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter ... sono minimi inderogabili ... ed ogni patto contrario è nullo».

Lo spirito che ha dunque mosso il legislatore è quello di evitare gare «al ribasso» aventi ad oggetto lavori professionali, tali da provocare un'asperata e sleale concorrenza tra professionisti comportando, molto spesso, l'enucleazione di un compenso inferiore ai minimi tariffari.

Unica eccezione rispetto al ribadito divieto di derogare ai minimi delle tariffe è quello posto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, richiamato espressamente dalla «Merloni ter».

Infatti, in forza di detta previsione normativa, «per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato ed agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi della tariffa non può superare il 20%».

Negli ultimi anni sempre più frequentemente iscritti a questo Ordine hanno denunciato il sostanziale carattere di «gare al ribasso» di diversi bandi d'appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di indagini geologiche - geotecniche. A dette denunce hanno fatto seguito svariate impugnative giurisdizionali promosse dal Consiglio Nazionale dei Geologi, da alcuni Ordini Regionali e da singoli professionisti a tutela del decoro e della dignità della professione del geologo. Di contro si deve registrare come frequentemente alcuni iscritti all'Ordine dei Geologi - così come peraltro è accaduto ed accade anche in altri Ordini professionali - abbiano partecipato alle menzionate gare con la conseguente applicazione di tariffe professionali al di sotto dei minimi tariffari

fari ed anche al di sotto della percentuale di ribasso consentita dal D.L. 65/1989.

Avuto riguardo al proliferare del fenomeno sopra descritto - allo stato per nulla attenuato, anzi incrementato dalla «legge Merloni» e dalle sue successive integrazioni e modifiche - necessita un approfondimento del problema, al fine di individuare le misure idonee di intervento per contrastare e, se possibile, reprimere in via giudiziale il fenomeno delle gare al ribasso.

In materia di prestazioni d'opera professionali, il diritto del professionista ad un giusto compenso, ricollegandosi alle regole fondamentali scaturenti dalla carta costituzionale ed ai principi generali dell'ordinamento, costituisce un principio regolatore della materia. Infatti è nota l'esistenza del divieto di praticare tariffe inferiori al minimo, pur nel rispetto della più ampia autonomia contrattuale delle parti, a tutela del decoro e della dignità delle categorie professionali sancito dall'art. 2233; Il comma del codice civile.

Per quel che concerne specificatamente le tariffe della categoria professionale dei geologi, l'art. 1 del tariffario determina gli onorari minimi» e le norme deontologiche riguardanti l'esercizio di professione del geologo, approvate con delibera n. 121/97 del C.N.G., prevedendo espressamente all'art. 16 che «il geologo è tenuto all'osservanza di quanto stabilito dalla tariffa professionale e non può derogare dai minimi in essa indicati se non per disposizioni di legge». L'art. 5 delle norme deontologiche di cui al regolamento dell'O.N.G., correlato all'art. 10, sottopone gli iscritti alla vigilanza e disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine Regionale per l'applicazione della tariffa. Vigilanza e disciplina che sottintendono la sanzione nei confronti di quel geologo che pratici o accetti onorari inferiori ai minimi.

È bene evidenziare che, mentre per far scattare l'adozione di misure disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine Regionale è sufficiente che l'iscritto pratici tariffe anche di poco inferiori

al minimo, l'art. 2233, II comma c.c., può essere invocato (mai di ufficio ma sempre ad impulso di parte) soltanto quando il compenso pattuito non è adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione valutabile dal giudicante di volta in volta e secondo una decisione giudiziale.

Diverso è il caso di quelle tariffe professionali (ad es.: avvocati e notai), in cui non solo i minimi tariffari sono espressamente dichiarati inderogabili, ma contengono anche la clausola che «ogni convenzione contraria è, nulla». In siffatta ipotesi il rispetto dei minimi tariffari ha efficacia generale anche nei confronti del contraente - cliente che pure è estraneo al rapporto che lega l'iscritto al suo ordine professionale.

Di contro per il geologo, mentre da una parte la violazione del rispetto dei minimi tariffari lo vede esposto alle sanzioni disciplinari, dall'altra la dichiarata inderogabilità delle tariffe non comporta la nullità ex art. 1418 c.c. dei patti in deroga. Tranne nel caso in cui il compenso pattuito per la prestazione intellettuale sia stato tale da consentire al geologo di invocare l'art. 2233; II comma c.c. sopra esaminato.

Un'altra insidia che generalmente si accompagna a questo tipo di gare è quella che l'ente pubblico committente si rivolga esclusivamente al professionista anche per l'espletamento di quelle indagini diagnostiche che sono tipiche ed esclusive dell'attività imprenditoriale. Così facendo si producono tre effetti illegittimi:

1) il professionista è ugualmente costretto ad incaricare un imprenditore affinché svolga quelle indagini in subappalto, pur non essendo autorizzato a farlo. Così facendo si realizza un'elusione delle norme antimafia perché le indagini diagnostiche effettuate dall'impresa saranno imputabili al solo professionista e l'impresa, tenuta per legge a produrre la certificazione

c.d. «antimafia», avrà eluso detto obbligo non comparso formalmente;

2) l'offerta unica per l'attività professionale e per quella di impresa favorisce il mascheramento del mancato rispetto dei minimi della tariffa professionale. Infatti tra le remunerazioni professionali e quelle d'impresa, essendo unico l'offerente, si stabilisce un raccordo del tipo dei vasi comunicanti secondo il quale le tariffe professionali potrebbero non scendere mai sotto il minimo perché, all'occorrenza, si farebbero scendere (solo formalmente) le remunerazioni d'impresa;

3) quando il meccanismo della gara al ribasso è basato prevalentemente sulla scelta del miglior offerente, si provoca inevitabilmente una esasperata e sleale concorrenza tra professionisti a scapito della qualità del lavoro.

Il provvedimento amministrativo che indice la gara al ribasso è viziato di legittimità - ovviamente quando il compenso è già in partenza inferiore ai minimi tariffari (oppure quando è prevedibile che vi perverrà per essere l'importo prefissato troppo vicino ai minimi stessi) - ed il geologo invitato a concorrere, portatore di un interesse legittimo a che il provvedimento stesso sia dichiarato nullo perché incide sfavorevolmente nella sua sfera patrimoniale ed anche in quella morale, può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 gg. dal ricevimento dell'invito (oppure dalla pubblicazione del bando). Quando invece al di sotto dei minimi tariffari si perviene al termine della gara al ribasso, si può adire l'autorità competente (ordinaria) per far pronunciare la nullità della gara - contratto in base ai motivi sopra esposti.

Resta salvo ed impregiudicato il potere - dovere dell'Ordine professionale di intervenire disciplinarmente nei confronti dell'iscritto che risultasse aver partecipato alla gara in dispregio della deontologia professionale.

AVVOCATI VITAGLIANO - LAGONEGRO

Poteri e limiti del Consiglio dell'Ordine in merito alla vidimazione e/o liquidazione delle parcelle professionali

Secondo il primo comma dell'art 2233 c.c. «Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale cui il professionista appartiene». Ciò vuol dire, come puntualmente confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nella determinazione del compenso delle professioni intellettuali esiste una gerarchia dei criteri da adottare che, in ordine di importanza, sono:

- 1) la volontà delle parti (consacrata in una convenzione verbale o scritta);
- 2) la tariffa professionale;
- 3) la determinazione dei magistrato.

Quindi si deve tener conto che il nostro diritto privilegia il regime privatistico dell'accordo tra le parti, quando mancano più specifiche norme di diritto pubblico che possono limitare la libertà delle parti.

Pertanto, la libertà delle parti è soggetta ad un'altra limitazione nel momento in cui è lo stesso professionista a richiedere al proprio Ordine professionale la vidimazione e/o liquidazione della parcella perché, in questo caso (come vedremo meglio in seguito), si sottomette ad un esame di congruità degli onorari determinati nella specifica.

Un argomento che interessa il tema in oggetto è quello della differenza tra tariffe inderogabili e non.

Com'è noto alcune tariffe professionali, tra cui quelle degli avvocati, dichiarano espressamente che i minimi sono inderogabili e che ogni pattuizione contraria è nulla. Altre tariffe invece, tra cui quelle dei geologi, si limitano ad affermare che il tariffa-

rio «determina gli onorari minimi ... » (art. 1 del D.M. 18.11.1971 e successive modificazioni), senza altre specificazioni.

Ciò sta a significare che ogni pattuizione tra le parti che stabilisca onorari al di sotto dei minimi tariffari è nulla e di nessun effetto quando i minimi sono dichiarati espressamente inderogabili; negli altri casi la stessa pattuizione è valida e vincolante. Naturalmente il professionista espone alle sanzioni disciplinari, ma anche in questo caso sussiste una differenza. Infatti, nel caso in cui venga violata la tariffa inderogabile, sussiste immancabilmente un illecito disciplinare che giustifica la sanzione che sarà erogata dal Consiglio dell'Ordine. Nell'altro caso, invece, l'applicazione della sanzione non è conseguenza diretta ed immediata della violazione da parte del professionista, ma dovrà essere preceduta da una valutazione che la detta violazione costituisca un illecito disciplinare perché idonea ad attentare al decoro ed alla dignità professionali.

Il tariffario si limita a determinare soltanto gli onorari minimi. Ciò significa, come abbiamo già avuto occasione di esaminare in altra circostanza, che detti limiti possono essere superati anche in mancanza di un'apposita convenzione, quando, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio lo suggeriscono le difficoltà dell'opera prestata oppure la tutela del decoro e della dignità professionali, come indicato dal secondo comma dell'art. 2233 c.c. Problema di carattere generale e di preminente importanza è quello di conoscere se nel procedimento per la vidimazione e/o liquidazione della parcella è consentito al Consiglio un esame del merito (ovvero della congruità, come più spesso si usa dire) e, conseguentemente, se è lecito un sindacato della parcella praticata per gli stessi onorari a discrezione, o di importo preconcordato.

Si può affermare che il Consiglio ha il diritto - dovere dell'esame del merito e della perfetta liceità di rifiutare la vidi-

mazione di una parcella, ancorché per onorari a discrezione o di importo preconcordato, quando la misura indicata è manifestamente eccessiva rispetto alla prestazione. Ciò in base alle seguenti considerazioni.

I. Gli ultimi due capoversi dell'art. 11 del tariffario conferiscono al Consiglio il potere di richiedere all'interessato «una relazione analitica e descrittiva dell'importanza e del valore delle prestazioni, del tipo di attività richiesta ed esplicita, degli oneri e delle difficoltà incontrate e dei risultati e dei vantaggi tratti dal committente», nonché «copia della relazione e/o degli elaborati grafici e allegati vari ... », ecc. Inoltre l'interessato è tenuto a presentare o riferire «ogni ulteriore elemento che consenta una piena e precisa cognizione dell'incarico professionale e della situazione». È evidente che tale potere è stato conferito dalla legge al Consiglio per consentire a quest'ultimo di esaminare il merito della prestazione professionale e quindi di commisurare la congruità con l'entità della parcella richiesta.

2. Tra i compiti di un Ente di diritto pubblico qual è l'Ordine professionale c'è quello di mantenere entro limiti di ragionevolezza gli emolumenti delle prestazioni professionali anche per renderle alla portata, se non di tutti, almeno di un maggior numero di persone possibili. Ciò si può desumere dall'art. 36 della Costituzione che afferma che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Si ritiene dai più che il criterio della proporzionalità tra la quantità e la qualità del lavoro prestato e la remunerazione non debba riferirsi esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato ma sia estensibile anche alla prestazione professionale di lavoro autonomo. Tale norma, messa anche in relazione con il secondo comma dell'art. 2233 c.c. secondo cui «la misura del compenso

deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione», conferiscono all'Ordine professionale quel potere di vigilanza e di indagine per salvaguardare quei fini pubblici perseguiti dalla citata norma costituzionale.

3. La vidimazione e/o liquidazione della parcella da parte del Consiglio assume una notevole rilevanza anche nel campo processuale. È noto infatti che a norma dell'art. 633 del codice di procedura civile, il professionista può richiedere ed ottenere che il giudice pronunci ingiunzione di pagamento della parcella professionale se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi di esecenti una libera professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'emissione di tale decreto ingiuntivo è subordinata al parere dell'Ordine professionale che è vincolante per il giudice (art. 636 C.P.C.). Da ciò ne discende che gli Ordini professionali svolgono l'importantissima funzione di determinare l'ammontare degli emolumenti dovuti all'iscritto per le sue prestazioni. E ciò è reso possibile soltanto perché il Consiglio ha il potere di valutare la congruità della richiesta in rapporto al lavoro effettivamente svolto.

È stato fatto l'esempio della richiesta di decreto ingiuntivo, cioè nel caso in cui il professionista si trovi costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento del dovuto. Ma in realtà il professionista è indirettamente indotto ad equilibrare le sue richieste (cioè ad evitare le richieste eccessive) per la sola eventualità di dover ricorrere al parere dell'Ordine per far valere la propria pretesa.

Ciò spiega anche perché la stragrande maggioranza dei geologi si mantiene entro quei limiti di ragionevolezza prescritti dal dettato costituzionale.

CIRCOLARI

Si riportano di seguito, alcune Circolari del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Circolare n. 1 del 31.1.1994 - *Attribuzioni e responsabilità del Geologo componente la Commissione Edilizia Comunale.*

Circolare n. 18 del 27.4.1995 - *Sui compiti del Geologo in seno alla Commissione Edilizia Comunale.*

Circolare n. 21 dell'8.8.1995 - *Legge 155189, art. 4, comma 12-bis; riduzione dei minimi di tariffa.*

Circolare n. 71 dell'11.3.1997 A' *Circolare del C.N. n. 54 del 26 settembre 1996.*

Circolare n. 112 dell'11.12.1998 - *Approvazione definitiva della legge «Merloni-ter», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1998 con il n. 415, modificante la legge quadro sui lavori pubblici 109/94.*

CIRCOLARE N. 1

(31 gennaio 1994)

OGGETTO: Attribuzioni e responsabilità del Geologo componente la Commissione Edilizia Comunale.

Sorgono a volte perplessità in merito ai doveri e ai poteri dei componenti della Commissione Edilizia Comunale, eretta ai sensi del secondo comma dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando egli sia un professionista avente particolare qualificazione di carattere tecnico, per essere iscritto ad uno degli albi professionali dei Geologi.

Vanno premesse due considerazioni generali.

La prima relativa alle conseguenze della mera circostanza accidentale dell'essere il componente la Commissione Edilizia di un professionista Geologo iscritto all'albo. I componenti della Commissione Edilizia sono infatti identificabili in **membri di diritto**, e cioè il Sindaco, il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficiale Sanitario, il Comandante dei Vigili del Fuoco o i loro delegati, e in **membri elettivi**, che debbono essere **almeno** due Consiglieri Comunali, e vari componenti eletti dal Consiglio Comunale che assai spesso vengono scelti tra iscritti ad albi professionali ma che non necessariamente debbono essere tratti da determinate categorie di professionisti.

Ciò comporta quindi che i poteri, le attribuzioni, i compiti, e le responsabilità, dei componenti della Commissione Edilizia siano identici per tutti i membri anche se, come vedremo, la particolare perizia tecnica dell'uno o dell'altro componente non sarà priva di effetto, perché ridonderà in sede di valutazione civile o penale sul comportamento del singolo ai fini dell'apprezzabilità della presenza o meno del dolo o della buona fede.

Va infatti tenuto presente che l'eventuale valutazione della Commissione Edilizia in contrasto con la comune scienza e tecnica evincibile dalla documentazione prospettata potrà anche essere imputata diversamente all'uno o all'altro componente a seconda della singola capacità professionale di riscontro della determinata anomalia di carattere tecnico.

Ne discende poi non solo che la valutazione da operarsi dai singoli componenti della Commissione Edilizia è identica per tutti, ma che non si può parlare di eventuale diritto, od obbligo, di «respingere» l'uno o l'altro atto dell'iter procedimentale sottoposto all'attenzione della Commissione Edilizia, in quanto la volontà del singolo è meramente formativa dell'atto complesso, finale, dell'organo, all'interno del quale non può essere distinto, salvo, ovviamente, il diritto di far constatare a verbale il proprio personale dissenso motivato.

Tutto ciò detto in secondo luogo va pure preliminarmente ricordato quali funzioni in merito all'attività edile-urbanistica spettino alla Commissione Edilizia.

Al Consiglio Comunale si ricollega l'attività di approvazione dei piani urbanistici e dei progetti di lottizzazione nonché l'assetto, la disciplina e la gestione in genere del territorio comunale, sotto il controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione all'art. 98 del T.U. dell'ordinamento comunale e provinciale n. 383/1934.

Al Sindaco sono demandati il rilascio delle concessioni e la vigilanza sull'attività costruttiva, senza ingerenza alcuna del Consiglio o della Giunta e con possibilità di delega di poteri ad un Assessore ai sensi dell'art. 15 1, n. 2, del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, e dall'art. 67, secondo comma, della legge 12 febbraio 1911, n. 297.

E del Sindaco e del Collegio Comunale la Commissione Edilizia Comunale è l'organo di consulenza tecnica per tutta siffatta materia urbanistica. Nel dettaglio la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione sono demandate dall'art. 33, n. 1 e n. 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ai regolamenti edilizi.

E ai sensi di questi ultimi la Commissione esprime pareri per i provvedimenti edilizi di competenza del Sindaco e per i provvedimenti urbanistici del Consiglio Comunale. Pareri che, in alcuni casi, sono obbligatori, anche se non sono, di regola, vincolanti, ancorché nella ipotesi in cui il Sindaco o il Consiglio Comunale intendano disattenderli debbano dare ragione con idonea motivazione.

Orbene, tenendo presente che, sia pure nella sua funzione consultiva, la Commissione Edilizia ha il compito precipuo di «controllare che l'opera da edificare sia conforme agli strumenti urbanistici, alla legge e ai regolamenti, oltre che alle esigenze dell'igiene e dell'estetica» (Consiglio di Stato, Sezione III, decisione n. 289 dell'1 1 aprile 1978) ne consegue che ogni componente della Commissione Edilizia, e quindi anche l'eventuale professionista Geologo, è obbligato ad uniformare il proprio comportamento alla diligenza, alla cura, e allo scrupolo dell'esercizio delle proprie mansioni, nonché al più generale obbligo di operare con rettitudine nei confronti del diritto e della morale nell'esame della documentazione presentata ai fini della espressione della propria volontà che concorra alla più generale manifestazione consultiva della Commissione, riscontrando ogni possibile elemento di irregolarità sia giuridico che sostanziale.

Se il componente della Commissione Edilizia compirà con la sua valutazione una violazione dell'ordine giuridico generale esso sarà responsabile penalmente, e quando dalla possa derivare per l'Ente o per i terzi un sua trasgressione danno patrimoniale vi sarà responsabilità civile con obbligo di risarcire il danno. Ecco quindi che appare evidente, per tornare più da presso, al quesito insorto come il componente della Commissione Edilizia abbia l'obbligo di verificare con puntualità e con precisione tutta la documentazione prodotta, ai fini di una retta formazione del suo personale giudizio, e ai fini della espressione di questo giudizio nella misura più ponderata possibile in relazione alla complessità dell'opera e alla sua personale scienza.

Certamente la Commissione Edilizia non è un organo istruttorio, né un organo volitivo del potere pubblico, ma anche nella sua natura giuridica meramente consultiva l'eventuale sospetto di esistenza di irregolarità e di violazione di legge e regolamenti permetterà, ed obbligherà, all'esercizio, da parte della Commissione di un potere di istruttoria volto ad approfondire gli elementi dubbi, sempre ai fini del più generale successivo obbligo di emettere un parere ponderato ed equilibrato per il corretto esercizio dell'attività amministrativa.

E se i dubbi non vengono risolti dall'attività istruttoria, il singolo componente dovrà adeguarvi la propria personale manifestazione di volontà.

Tutto questo poi varierà, come accennato in premessa, a seconda della particolare capacità tecnica dei singoli componenti. Capacità che è volutamente diversificata, secondo il disposto della legge, ancorché non necessariamente da specifici albi professionali debbano essere tratti i componenti eletti dal Consiglio Comunale, e ciò proprio per dare alla Commissione Edilizia il massimo spettro di operatività nel vasto e complesso settore dell'attività urbanistico-edilizia. Se il singolo componente è Geologo esso sarà dunque obbligato, in virtù delle

sue particolari conoscenze di carattere tecnico, ad esercitare quelle valutazioni di cui s'è fatto cenno ma con una più penetrante attenzione in quegli aspetti di natura geologica o geotecnica che agli altri componenti ben possono sfuggire nella loro complessità.

Da tutto ciò è lecito desumere che la eventuale presenza di un professionista Geologo all'interno di una Commissione Edilizia dia non solo moralmente, ma anche giuridicamente, al medesimo un obbligo speciale di una valutazione particolare degli aspetti inerenti alla propria professione, ancorché espressi in indagini o in documenti ad iniziativa di parte.

Da ciò deriva che l'eventuale difformità dai corretti criteri tecnici e da quanto la scienza possa suggerire al professionista dovrà essere palesata agli altri componenti per la formazione del più generale parere complessivo della Commissione Edilizia. E se la Commissione Edilizia decidesse nonostante ciò di emettere parere diverso nei confronti di quanto prospettato dal componente Geologo, quest'ultimo potrà legittimamente far constare la propria valutazione tecnica in difformità al giudizio della Commissione Edilizia, che gli permetterà, se non altro, di scindere le sue personali responsabilità civili e penali dall'eventuale vaglio che sul parere della Commissione fosse operato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.

CIRCOLARE N. 18

(27 aprile 1995)

OGGETTO: Sui compiti dei Geologo in seno alla Commissione Edilizia Comunale.

Con la circolare n. 1 del 31 gennaio 1994 diretta agli Ordini Regionali, vennero esaminate le attribuzioni e le responsabilità del componente di Commissione Edilizia Comunale, eretta ai sensi del II comma dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando egli fosse iscritto ad uno degli albi professionali dei Geologi.

Sorgono ora ulteriori perplessità; manifestate a questo Consiglio Nazionale da componenti Geologi di Commissioni Edilizie, in merito al diritto-dovere del Geologo, componente della Commissione Edilizia, di ivi esprimersi anche mediante la propria formale manifestazione di voto in tutte quelle ipotesi nelle quali non sia prevista dalla legge la relazione geologica, come, ad esempio, per le opere soggette ad autorizzazione. Ci si domanda, cioè, in particolare, se possa - o debba - il Geologo esprimere il proprio voto in siffatti casi (a); ovvero se possa - o debba - esprimersi negativamente quando il progetto o l'elaborato fosse al di fuori della propria competenza professionale (b); oppure, nelle ipotesi in cui invece sia prevista per legge la relazione geologica, possa limitarsi ad esprimere voto formale o parere solo per quanto riguarda la parte geologica di propria competenza (c); ovvero, infine, quale ovvio corollario delle perplessità sub a), se la competenza del Geologo nella Commissione Edilizia si estenda anche alla relazione su progetti per i quali non sia prevista la relazione geologica (d).

Orbene si era già messo in luce, nello studio reso pubblico con la circolare sopra citata, come i poteri, le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei componenti della Commissione Edilizia fossero identici per tutti i membri, e come la volontà del singolo componente fosse meramente formativa dell'atto complesso, finale, dell'organo, all'interno del quale non possa essere distinto.

La preferenza, accordata dalla legge, alla nomina di alcuni componenti in quanto espressioni di particolari realtà professionali non concede infatti a costoro la veste di «rappresentanti» del singolo Ordine e Collegio, né tantomeno la veste di «rappresentanti» di particolari discipline tecnico-scientifiche o materie culturali e professionali.

La legge ha previsto la particolare estrazione professionale di alcuni componenti delle Commissioni Edilizie al solo fine di concedere una maggiore attenzione a questo o a quell'altro aspetto tecnico-professionale rilevante nell'iter formativo delle scelte edilizie, ma nel momento in cui il soggetto è nominato componente della Commissione Edilizia, sarà tenuto a compiere i propri doveri d'ufficio, al pari di ogni altro componente, valutando e salvaguardando il pubblico interesse da ogni punto di vista - e non solo dal punto di vista nel quale egli si trovi particolarmente preparato professionalmente - rammentandosi che nell'esercizio della sua qualità di componente della Commissione Edilizia è pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

Di conseguenza, a titolo di esempio, il Geologo componente della Commissione Edilizia dovrà essere tenuto a conservare il segreto d'ufficio - anche nei confronti del proprio Ordine - e dovrà parimenti informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta ravvisi negli atti esaminati dalla Commissione Edilizia ipotesi di reato, come, ad esempio, la presentazione di una relazione geologica da parte di un ingegnere ovvero anche della relazione geotecnica, quando ciò sia permesso dal noto pronunciamento del Consiglio di Stato.

Da tutto ciò si desumono *de plano* le risposte ai quesiti sopra riportati.

Il Geologo in seno alla Commissione Edilizia non solo può, ma deve votare con scienza e ponderazione in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto (a). Neppure potrà astenersi o addirittura votare negativamente per l'approvazione di un progetto, con la motivazione di non essere competente professionalmente (b).

Il voto espresso dal Geologo comprenderà l'intero progetto sottoposto alla Commissione Edilizia, non essendo ammessi voti parziali o condizionati solo da aspetti per i quali si è professionalmente competente (c), e, conseguentemente, sul Geologo incomberanno tutti i doveri degli altri componenti, tra i quali gli obblighi di relazionare sui progetti affidatigli e di essere presente nelle occasioni in cui sia legalmente richiesto (d).

CIRCOLARE N. 21
(8 agosto 1995)

OGGETTO: Legge 155/89, art. 4, comma 12-bis; riduzione dei minimi di tariffa.

Questo Consiglio Nazionale,

visto l'art 4, comma 12-bis, della Legge 155/89;
visti i diversi e contrastanti pareri legali espressi sull'argomento;
riassume di seguito il proprio motivato convincimento sulla questione.

Il comma 12-bis dell'art. 4 della L. 155/89 recita testualmente:

«Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri Enti Pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri Enti Pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».

La suddetta norma, che fa parte di una legge intitolata «Disposizioni in materia di finanza pubblica», persegue l'evidente anche se non dichiarata finalità di conseguire economie nel campo delle prestazioni professionali rese per la realizzazione di opere pubbliche ed i professionisti delle cui prestazioni parla sono gli appartenenti a tutte le categorie, geologi compresi; altrimenti la norma avrebbe dovuto chiaramente individuare i soggetti interessati dal provvedimento.

Ovviamente, affinché la riduzione possa essere operata, devono ricorrere tutte le condizioni previste (deve trattarsi di opere pubbliche o di interesse pubblico.... ecc.).

Da sottolineare che tale riduzione «non può superare il 20%», e quindi può essere anche notevolmente inferiore.

Con riferimento all'applicabilità del disposto alla totalità delle prestazioni svolte dai geologi, ivi comprese quelle computabili con l'onorario a quantità (es. indagini per adeguamenti degli strumenti urbanistici) e con le vacanze, si ritiene che la norma è senz'altro applicabile anche agli onorari a quantità ed a vacanza perché le «prestazioni» dei professionisti sono una dizione così ampia da ricomprendere qualunque attività resa allo Stato e agli Enti Pubblici, con esclusione dei soli rimborsi spese.

Alla luce di queste osservazioni il Consiglio Nazionale ritiene che il geologo che aderisca all'invito (peraltro perentorio) di praticare la riduzione non possa essere imputato di illecito disciplinare.

Poiché la legge si presta, comunque, ad interpretazioni diversificate e non potendosi proporre quesiti ad un organo competente quale la Corte dei Conti perché istituzionalmente non preposto a consulenza, non resta altra possibilità che impugnare davanti al TAR ogni provvedimento amministrativo che pretenda di ridurre la tariffa dei geologi sotto i minimi, per arrivare ad una interpretazione giurisdizionale del dettato legislativo.

Sul problema dei minimi «inderogabili» la dottrina e la giurisprudenza sono vaste e concordi nel ritenere che si qualificano tali solo quelli espressamente così definiti: dalla legge. Tuttavia, anche se i minimi dei geologi mancano di siffatta espressa aggettivazione, gli iscritti non devono praticare tariffe inferiori (fatta eccezione per i limitati casi eventualmente stabiliti per legge) perché lederebbero un principio dettato da una legge primaria com'è quella dell'art 2233 del Codice Civile e da un preciso disposto regolamentare del C.N.G.

CIRCOLARE N. 71

(11 marzo 1997)

OGGETTO: Circolare dei C.N. n. 54 del 26 settembre 1996.

Si ritorna sull'argomento per chiarire che la Circolare richiamata in oggetto esamina e riepiloga sotto il profilo della legittimità i problemi posti con le convenzioni obbligatorie per prestazioni fornite a privati e per richiamare l'attenzione sulla portata e sugli effetti della delibera del C.N.G. n. 39 del 16 maggio 1989 recante «Inderogabilità dei minimi tariffari». Detta deliberazione, infatti, consente agli Ordini regionali di superare le difficoltà conseguenti alla carenza normativa sull'argomento (esplicito riconoscimento della inderogabilità dei minimi tariffari in una norma di rango primario, come, ad esempio, si verifica per gli ingegneri e gli avvocati), conferendo agli stessi (v. quarto comma della nominata delibera) il potere-dovere di riguardare «come infrazione disciplinare» ogni «violazione della presente ordinanza».

Gli Ordini, pertanto, potranno attivare, ove accertino le infrazioni di cui sopra, i procedimenti di cui agli artt. 14 e 15 della legge 616/1966.

CIRCOLARE N. 112

(11 dicembre 1998)

OGGETTO: Approvazione definitiva della legge «Merloni-ter», pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. del 4 dicembre 1998 con il n. 415, modificante la legge-quadro sui lavori pubblici 109/94.

La cosiddetta legge Merloni-ter è legge dello Stato; la riforma della legge-quadro sui LL.PP. andrà in vigore il 19 dicembre 1998. Essa apporta significative modifiche alla legge-quadro sui LL.PP. 109/94, già modificata dalla legge 216/95.

E opportuno evidenziare, innanzitutto, che gli sforzi compiuti dal Consiglio Nazionale Geologi sono stati coronati da successo, in quanto l'art. 17, punto 14-quinquies, della nuova legge esclude esplicitamente la relazione geologica dalle attività direttamente subappaltabili dall'affidatario, cioè dal progettista.

Alla luce di questa norma e di quelle dettate al punto 1, lettera d), ed al successivo punto 8 del medesimo art. 17, il geologo rientra, quindi, tra i soggetti professionali da nominare preventivamente «già in sede di presentazione dell'offerta».

La legge introduce ulteriori novità riguardanti:

- 1) la specifica previsione degli oneri relativi alle indagini (art. 16, punto 7);
- 2) la distinzione tra società di professionisti e società di ingegneria (art. 17, comma 6, lettera a e lettera b);

- 3) la possibilità per le società, di, ingegneria di concorrere per l'affidamento dei soli incarichi di progettazione di importo superiore a 200.000 Ecu;
- 4) l'affidamento fiduciario riservato ai professionisti singoli e associati di incarichi di progettazione da parte delle stazioni appaltanti fino a 40.000 Ecu (art. 17, punto 12);
- 5) l'applicazione delle attuali tariffe professionali fino all'emanazione dello specifico decreto del Ministero di Grazia e Giustizia (art. 17, punto 14-ter);
- 6) la dichiarazione di inderogabilità degli onorari di cui sopra (art. 17, punto 14-quater);
- 7) il divieto di espletare, da parte di pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza (art. 18, punto 2-ter);
- 8) divieto di affidare incarichi di natura professionale a mezzo contratti a tempo determinato (art. 18, punto 2-quater);
- 9) l'obbligo di corredare i progetti preliminari posti a base di gara per l'affidamento in concessione con « ... indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche (art. 20, punto 2);
- 10) l'inclusione tra gli errori od omissione di progettazione della «inadeguata valutazione dello stato di fatto» e della «mancata od erronea identificazione della normativa tecnica» (art. 25, punto 5-bis);
- 11) la previsione di meccanismi di garanzia per la completa esecuzione dei lavori laddove essi dovessero bloccarsi per causa dell'impresa aggiudicataria («performance bond») (art. 30);
- 12) la rispondenza e la conformità degli elaborati progettuali alle normative vigenti, da verificare a mezzo di organismi di controllo «accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o degli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti» (art. 30, punto 6);
- 13) le previsioni normative sui piani di sicurezza (art 31);
- 14) la innovativa introduzione nell'ordinamento legislativo delle concessioni a iniziativa del «promotore» che consentirà la realizzazione di opere pubbliche con l'apporto di capitale privato («project financing») (art. 37-bis e seguenti);

Il Consiglio Nazionale è impegnato a seguire i lavori relativi all'approvazione del relativo Regolamento.